

1. Quali sono i destinatari di Dote Unica Lavoro?

Come previsto dall'Avviso i destinatari di Dote Unica Lavoro sono:

- **giovani inoccupati**, residenti o domiciliati in Lombardia, fino a 29 anni compiuti.
- **disoccupati**, indipendentemente dalla categoria professionale posseduta prima della perdita del lavoro, compresi – ove applicabile – i dirigenti:
- provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia:
 - in mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano presentato domanda ad INPS;
 - iscritti o in attesa d'iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91;
- residenti o domiciliati in Regione Lombardia:
 - iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l.236/93 licenziati al 30.12.2012;
 - percettori di disoccupazione ordinaria;
 - percettori di altre indennità;
 - percettori di ASpl e MINI ASpl;
 - disoccupati non percettori d'indennità.
- **occupati**, lavoratori di aziende ubicate in Lombardia, che si trovino nelle seguenti condizioni:
- sospesi per cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi e percettori di Cassa integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
- che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà);
- che si apprestano a fruire dell'ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo.

2. Come si verifica il possesso dei requisiti di accesso direttamente da GEFO nel caso di destinatari Disoccupati, in mobilità L. 223/91 e mobilità L.236/93?

L'operatore può verificare il possesso dei requisiti di accesso in fase di profilazione utilizzando il pulsante "Verifica requisiti" presente nella sezione F del sistema informativo GEFO.

La nuova funzionalità messa a disposizione degli operatori permette di recuperare i dati occupazionali al momento presenti in Sintesi.

3. Nel caso in cui una persona abbia aperto la partita IVA ma non stia lavorando, può beneficiare della Dote Unica Lavoro?

Sono destinatari di Dote Unica Lavoro le persone che abbiano cessato la propria attività di lavoro autonomo, che siano alla ricerca di una nuova occupazione e che

abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'impiego competente per domicilio.

4. È possibile riportare alcuni esempi concreti sulla procedura di verifica dei requisiti di un soggetto Disoccupato?

Soggetto "X": Disoccupato mai iscritto al Centro per l'impiego competente

- Occupato, licenziato il 31/12/2012
- Non si è mai recato presso il CPI per rilasciare la propria disponibilità al lavoro
- Si rivolge al Centro per l'impiego il 01/09/2013 per rilasciare la DID ed essere inserito nell'elenco anagrafico

Rivolgendosi in quella data per la prima volta al centro per l'impiego, il suo certificato Stato Occupazionale ad es. al 01/10/2013 riporterà lo status di Disoccupato (Classe Disoccupato) con decorrenza a partire dal 01/09/2013 e nella sezione mesi di anzianità il totale dei mesi sarà pari a 1 mese. I dati occupazionali sono rilevabili attraverso il Certificato storico delle Comunicazioni Obbligatorie che riporterà l'ultimo rapporto di lavoro cessato in data 31/12/2012 in base al quale si desume un periodo di tempo trascorso senza lavoro pari a 9 mesi.

Il calcolo della distanza dal mercato del lavoro terrà conto del dato di maggior favore per la persona, quindi, 9 mesi.

Soggetto "Y": Disoccupato precedentemente iscritto al Centro per l'impiego competente

- Disoccupato, avviato al lavoro e poi cessato in data 31/08/2013
- Ha rilasciato in precedenza la propria disponibilità al lavoro presso il CPI.
- Si rivolge al Centro per l'impiego in data 01/09/2013 a seguito dell'ultima cessazione per rilasciare una nuova dichiarazione di immediata disponibilità.

Nel Certificato Stato Occupazionale alla voce Stato Occupazionale comparirà la dicitura "Disoccupato" e la decorrenza dello stato attuale coinciderà con la data di rilascio dell'ultima DID ma, se i rapporti di lavoro precedenti non hanno comportato la perdita dell'anzianità di iscrizione, nell'apposita sezione compariranno i mesi maturati al netto dei rapporti di lavoro precedenti.

In questo caso la distanza dal mercato del lavoro si calcola tenendo conto dei mesi di anzianità riportati nell'apposita sezione del Certificato di Stato Occupazionale e non della data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro desunta dal Certificato delle Comunicazioni Obbligatorie o storico delle COB.

5. Come si calcola la distanza dal mercato del lavoro per i disoccupati?

Verificando la documentazione cartacea, è necessario scegliere il dato di maggior favore per la persona tra:

- Il dato relativo ai "mesi di anzianità" di disoccupazione riportato nel Certificato Stato Occupazionale, sezione "Dati anzianità";

- Il dato relativo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro riportato nel Certificato storico delle COB.

Nel caso di lavoratore ex autonomo, la distanza dal mercato del lavoro è calcolata utilizzando il criterio più vantaggioso per il lavoratore, secondo uno di questi dati:

- Tempo trascorso dalla data di cessazione dell'attività imprenditoriale autocertificata
- Anzianità di disoccupazione ovvero periodo maturato nello stato di disoccupazione (Certificato stato occupazionale)

Qualora la data dell'ultima cessazione porti a desumere un periodo di tempo trascorso senza lavoro maggiore di quello registrato nel campo Dati Anzianità del Certificato Stato Occupazionale, l'operatore dovrà calcolare la distanza dal mercato del lavoro partendo dal giorno successivo alla data dell'ultima cessazione.

6. Con quali modalità si verifica il possesso dei requisiti per i disoccupati?

L'operatore dovrà verificare il possesso dei requisiti attraverso una delle modalità di seguito indicate che sono alternative tra di loro:

- a. accesso a SINTESI;
- b. accesso all'apposita funzionalità di GEFO;
- c. verifica della documentazione cartacea (verificare che nel Certificato stato occupazionale alla voce "Classe" risulti riportata la dicitura "Disoccupato").

7. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per i disoccupati?

In caso di lavoratore proveniente da un rapporto di lavoro subordinato: Certificato Stato Occupazionale e Certificato storico delle COB o, in alternativa, autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del DPR 445/2000 ed attestante lo stato di disoccupazione e la distanza dal mercato del lavoro (in conformità all'Allegato 17 al Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro). L'operatore dovrà verificare i contenuti resi in autocertificazione in via preferenziale attraverso una delle modalità di seguito indicate che sono alternative tra di loro:

- a. accesso a SINTESI e visualizzazione delle informazioni utili a verificare i contenuti resi in autocertificazione;
- b. accesso all'apposita funzionalità di GEFO.

All'esito della verifica, la dichiarazione resa dal lavoratore dovrà essere controfirmata dall'operatore e tenuta agli atti.

Nel caso in cui le informazioni autocertificate non corrispondano a quanto rilevabile a sistema (in quanto differenti o non reperibili), l'operatore è tenuto ad acquisire la documentazione comprovante i requisiti richiesti: copia del Certificato stato occupazionale e Certificato storico delle COB.

In caso di lavoratore ex autonomo: certificato stato occupazionale e autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante la data di cessazione dell'attività imprenditoriale.

8. Cosa s'intende per soggetto disoccupato?

Disoccupato è la persona priva di lavoro, che ha perso il posto di lavoro regolarmente retribuito oppure ha cessato la propria attività di lavoro autonomo, che sia alla ricerca di una nuova occupazione ed immediatamente disponibile al lavoro. Rientrano in questa categoria i soggetti Disoccupati che non abbiano messo in campo attività tali da perdere la condizione di Disoccupato ai sensi della normativa vigente sulla conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione che regola attualmente l'attività amministrativa-certificatoria dei servizi competenti.

Lo stato di disoccupazione è accertato dal Centro per l'Impiego.

Al fine di acquisire lo stato di disoccupazione il lavoratore dovrà essersi recato almeno una volta al Centro per l'Impiego per rilasciare le dichiarazioni richieste a norma di legge.

È Disoccupato colui che è in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- in passato ha avuto rapporti di lavoro regolarmente retribuito o ha cessato la propria attività autonoma;
- si è rivolto al Centro per l'impiego competente per dichiarare di essere alla ricerca di una nuova occupazione ed immediatamente disponibile al lavoro;
- risulta inserito nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego competente come "Disoccupato".

9. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per gli occupati?

Autocertificazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/00 rilasciata dal lavoratore con la quale attesta la data di avvio del rapporto di lavoro, la ragione sociale del datore di lavoro o dell'impresa di lavoro autonomo e specifica la natura del rapporto di lavoro in essere. Tale autocertificazione dovrà essere verificata e controfirmata dall'operatore accreditato.

10. Cosa s'intende per soggetto occupato?

Appartengono a questa categoria le persone che prestano la propria attività lavorativa con rapporto di lavoro dipendente o autonomo presso unità produttive localizzate sul territorio della Regione non coinvolte in procedure di Cassa Integrazione.

11. Una persona inoccupata che attualmente ha in essere un tirocinio può attivare una dote?

Il tirocinio non è considerato rapporto di lavoro, di conseguenza la relativa attivazione non comporta variazioni nella situazione occupazionale del destinatario che, pertanto, può attivare una Dote.

12. Un minorenni inoccupato può accedere alla dote? Se sì, è il genitore a dover firmare il PIP?

Un minorenni inoccupato può accedere alla Dote Unica Lavoro se ha conseguito un titolo di studio a seguito di percorsi istruzione (licei, istituti tecnici, istituti professionali) o di istruzione e formazione professionale (Percorsi triennali e quadriennali di istruzione e Formazione Professionale) o di formazione terziaria (ITS, IFTS, laurea) e se non è iscritto e frequentante il corso annuale di preparazione dell'esame di stato.

Tenuto conto che la sottoscrizione di un Pip implica per le parti firmatarie l'assunzione di impegni ed obblighi, la sottoscrizione di un Pip per l'erogazione di servizi a favore di un minorenni dovrà essere effettuata sia dall'interessato che dal suo rappresentante legale.

13. Le persone che hanno effettuato solo un tirocinio risultano disoccupati o inoccupati?

Nel caso in cui risultino a carico della persona esclusivamente avviamenti al tirocinio, lo stato occupazionale risulta essere Inoccupato.

14. Quali sono le categorie di giovani inoccupati che NON possono accedere a Dote Unica Lavoro?

Le categorie di giovani inoccupati che non possono accedere a Dote Unica Lavoro sono:

- Giovani iscritti e frequentanti percorsi di istruzione della durata di 5 anni (licei, istituti tecnici ed istituti professionali)
- Giovani iscritti e frequentanti percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IFP) , iscritti e frequentati il corso annuale di preparazione dell'esame di stato.
- Giovani iscritti e frequentanti percorsi di formazione terziaria non accademica (ITS, IFTS)

15. Quali sono le categorie di giovani inoccupati che possono accedere a Dote Unica Lavoro?

Le categorie di giovani inoccupati che possono accedere a Dote Unica Lavoro sono:

- Giovani che abbiano compiuto 18 anni senza aver conseguito nessun titolo di qualifica o diploma e che non stiano frequentando percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale (scuola secondaria di secondo grado o percorsi triennali/quadriennali di istruzione e formazione professionale- IFP)

- Giovani che abbiano compiuto 18 anni frequentanti percorsi serali di istruzione o di istruzione e formazione professionale (scuola secondaria di secondo grado o percorsi triennali/quadriennali di istruzione e formazione professionale- IFP)
- Giovani che abbiano conseguito un titolo di studio a seguito di percorsi di istruzione (licei, istituti tecnici, istituti professionali) o di istruzione e formazione professionale (percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale,– IFP) o di formazione terziaria (ITS, IFTS, laurea)
- Giovani iscritti ai corsi di laurea o master universitari che siano alla ricerca di occupazione

16. Come si calcola la distanza dal mercato del lavoro per gli inoccupati?

Per il calcolo della distanza dal mercato del lavoro (dato da inserire come risposta alla domanda su Gefo: da quanto tempo cerca lavoro?) è necessario scegliere il dato di maggior favore per la persona tra:

- Il dato relativo alla data di conseguimento dell'ultimo titolo di studio dichiarato dal destinatario
- Il dato relativo ai "mesi di anzianità" di inoccupazione riportato nel Certificato Stato Occupazionale, sezione "Dati anzianità" (se prodotto).

17. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per gli inoccupati?

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. rilasciata dalla persona in carta libera con la quale attesta lo Stato occupazionale e la data di decorrenza del periodo di inoccupazione eventualmente certificata dai servizi competenti.

oppure

- Certificato Stato occupazionale nel caso in cui lo stato di inoccupazione non sia chiaramente rilevabile.

18. Cosa s'intende per soggetto inoccupato?

Appartengono a questa categoria le persone che non hanno mai svolto un'attività lavorativa sia come lavoratore subordinato, sia con rapporto di lavoro temporaneo, sia come lavoratore autonomo e che siano in cerca di prima occupazione.

19. Come fa l'Operatore a sapere in quale fascia si inseriscono le persone che profila?

L'operatore, inserendo i dati della persona in fase di profilazione sul sistema informativo GEFO, riceve in automatico dal sistema stesso la fascia di appartenenza.

20. Quante sono le fasce ad intensità di aiuto?

Ci sono quattro fasce di intervento, con le seguenti caratteristiche:

1. Fascia a bassa intensità di aiuto: persone che necessitano di un "orientamento" o comunque di un minimo percorso di assistenza ;
2. Fascia a media intensità di aiuto: persone che necessitano di assistenza continua

- e dedicata;
3. Fascia ad alta intensità di aiuto: persone che necessitano di un'assistenza continua e dedicata, di un costante supporto e di incentivi trasversali.
4. Fascia altro aiuto: assistenza non necessaria, le persone sono in grado "autonomamente" di trovare lavoro o sono già occupate.

21. Cosa si intende per fasce ad intensità di aiuto?

La persona che avvia un percorso di politica attiva del lavoro ha diritto a fruire di servizi funzionali ai fabbisogni di qualificazione e/o inserimento lavorativo differenziati sulla base della "intensità d'aiuto" di cui necessita. Tale intensità di aiuto si determina sulla base di quattro criteri, che sono: lo stato occupazionale/distanza dal mercato del lavoro (ad esempio, da quanto tempo sono disoccupato), il titolo di studio, l'età e il genere. Questi criteri, ponderati ed incrociati tra loro, determinano l'ingresso della persona in una fascia di intervento.

22. Come viene determinata la Fascia di intensità di aiuto di una persona?

Verificati i requisiti, l'Operatore supporta la Persona nella profilazione nel sistema informativo che definisce in automatico la Fascia di intensità di aiuto corrispondente sulla base dei seguenti criteri:

A) Stato occupazionale e distanza dal mercato del lavoro
B) Titolo di studio
C) Età
D) Genere

L'aiuto è proporzionale alla distanza dal mercato del lavoro intesa come tempo trascorso senza lavoro corretta da altre variabili quali l'età, il titolo di studio e il genere, che possono influire sulla probabilità di ricollocazione. Il sistema informativo, in base ai dati inseriti, attribuisce automaticamente un punteggio ai diversi stati in cui si articolano i criteri e determina, in base alla somma dei punteggi, l'appartenenza ad una delle seguenti fasce di aiuto:

Fascia 1. Intensità di aiuto bassa: persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono un supporto minimo per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;

Fascia 2. Intensità di aiuto media: persone che necessitano di servizi intensivi per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;

Fascia 3. Intensità di aiuto alta: persone che necessitano di servizi per un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro.

Fascia 4. Altro aiuto: persone che necessitano di servizi per il mantenimento della posizione nel mercato del lavoro.

23. E' possibile inserire in un corso di formazione allievi fruitori di Dote Unica ed allievi privi di Dote Unica o che fruiscono di finanziamenti diversi?

Un percorso formativo attivato da un ente accreditato può essere frequentato da allievi fruitori di Dote Unica ed allievi che ne sono privi, fermo restando:

- il possesso da parte dei destinatari degli interventi dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento,
- l'adozione di registri formativi e delle presenze diversificati per ogni fonte di

finanziamento,
- l'attribuzione contabile a diversi centri di costo.

24. Qual è la documentazione utile a giustificare le ore di assenza del destinatario dalle attività formative?

Il manuale di gestione della Dote Unica Lavoro, al punto 4.2.1 Rendicontazione, prevede che per i servizi riconosciuti a processo l'operatore debba indicare le ore fruite dal destinatario e le eventuali ore di assenza giustificata del destinatario dalle attività formative. Le ore di assenza giustificata sono riconosciute come fruite fino alla quota massima del 10% del monte ore complessivamente previsto dal PIP. Si precisa che le ore rientranti nella quota del 10% devono essere giustificate attraverso la seguente documentazione:

- **documento di certificazione o attestazione**, qualora previsto dal motivo dell'assenza, a titolo di esempio, non esaustivo, la malattia del destinatario o del familiare in carico al destinatario dovrà essere comprovata con certificato medico, la ripresa temporanea del lavoro, in caso di destinatari sospesi in CIGD o CIGS, con una dichiarazione da parte del datore di lavoro;
- **autodichiarazione** ai sensi del DLgs 445/00 da parte del destinatario della Dote, qualora il motivo dell'assenza non sia certificabile.

Non sarà ritenuta valida la sola nota apposta dall'operatore sul registro delle presenze.

La documentazione dovrà essere tenuta agli atti dall'operatore ed esibita in caso di controlli da parte di Regione Lombardia.

25. Quanti tutor possono essere inseriti in una Dote?

Ogni Dote dovrà prevedere un tutor che segua il destinatario di dote, eroghi i servizi al lavoro e sia interfaccia tra destinatario ed operatore e quindi con RL.

Il nome del Tutor è riportato nel PIP. Qualora ci sia necessità di inserire ulteriori professionalità specialistiche nell'erogazione dei servizi al lavoro, l'operatore dovrà contestualizzare ed allegare agli atti la motivazione dell'inserimento di altre professionalità in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa sull'accreditamento, il cv ed il relativo contratto di lavoro. Gli specialisti dovranno tracciare l'attività nel proprio timesheet. Il Pip non necessita modifiche.

26. Il nome del tutor indicato in un PIP può essere modificato?

In caso di impossibilità del tutor di esercitare l'attività all'interno di una Dote, l'operatore dovrà contestualizzare ed allegare agli atti la motivazione, indicare il nome del nuovo tutor, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento, il cv ed il relativo contratto di lavoro. Il nuovo tutor dovrà tracciare la propria attività nel timesheet. Il Pip non necessita modifiche.

27. Quali documenti devono essere compilati per registrare le attività di formazione?

Nel caso di attività formative, si richiama quanto stabilito dal d.d.u.o. 12453/2012. L'Operatore, nello specifico, deve compilare e tenere aggiornato il calendario di dettaglio delle attività secondo le specifiche regionali (d.d.u.o. 20 dicembre 2012, n. 12453) utilizzando il modello allegato al Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro.

28. Come deve essere documentato l'output del servizio di tutoring e accompagnamento al tirocinio?

Il servizio di Tutoring e Accompagnamento al tirocinio, come previsto dall'allegato D al D.D.u.o. 8617 del 26/09/2013, consiste nell'Assistenza ai destinatari ed alle imprese nella realizzazione di periodi di tirocinio (DGR IX 20/03/2012).

Il servizio, non ripetibile, è erogabile solo a fronte dell'attivazione di un tirocinio ed ha come output una relazione sulle attività svolte.

Il servizio di tutoring è tracciato sul timesheet, quest'ultimo deve essere controfirmato dal destinatario solo nel caso il servizio preveda la presenza del destinatario, quindi, per quanto attiene le attività erogate in assistenza:

- ai destinatari, l'operatore provvederà a compilare il timesheet completo della firma del destinatario e terrà agli atti, come output, la relazione delle attività svolte;
- alle imprese, l'operatore provvederà a compilare il timesheet senza la firma dei destinatari e terrà agli atti, come output, la relazione delle attività svolte. In questo caso la relazione dovrà dettagliare in modo specifico le ore erogate in assistenza alle imprese.

29. Se una persona attiva un tirocinio extracurricolare, ha diritto ad un rimborso spese? Perde la cassa integrazione o la disoccupazione?

Nell'ambito dell'attuazione della Dote Unica Lavoro non è prevista l'indennità di partecipazione.

Il tirocinio non è considerato rapporto di lavoro, di conseguenza la relativa attivazione non comporta variazioni nella situazione occupazionale del destinatario.

30. Cosa deve fare l'Operatore in caso di attivazione di un tirocinio nell'ambito di una Dote?

L'operatore deve tracciare nel sistema informativo l'avvenuta attivazione del tirocinio, inserire il codice identificativo delle COB e la data di inizio e di conclusione del tirocinio.

31. I servizi di natura specialistica (ad es. la Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa) possono essere erogati da professionalità diverse dal tutor?

Come previsto dal punto 2.3.6 del Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro

"Nel PIP deve essere indicato il tutor che dovrà accompagnare la persona durante la realizzazione del PIP.

Il tutor deve:

- possedere i requisiti indicati dalla normativa sull'accREDITamento;
- accompagnare la persona nelle diverse fasi di attuazione della dote;
- disporre di tempo sufficiente per le attività in cui è coinvolto, che devono essere tracciate nel timesheet.

Attività specialistiche potranno essere erogate da altre professionalità.

L'operatore deve conservare presso la propria sede i CV e i contratti delle professionalità coinvolte nell'erogazione dei servizi."

32. I corsi per i destinatari in fascia 4 possono essere svolti nell'azienda in cui lavorano?

Si, purché fuori dall'orario di lavoro. Ai sensi del Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro (paragrafo 3.2) e della nota regionale E1.2012.0188398 del 31.10.2012, non è necessaria la richiesta di utilizzo di una sede occasionale nel caso di svolgimento di percorsi formativi in aziende.

33. Che cosa s'intende per formazione permanente? I corsi programmati devono essere erogati in orari serali, ovvero obbligatoriamente fuori dall'orario di lavoro, o possono essere svolti in orario pomeridiano?

La formazione permanente risponde alle esigenze formative della persona ed è indipendente dal fabbisogno di qualificazione/ riqualificazione aziendale.

Il lavoratore sospeso inserito in fascia 1, 2 o 3 può frequentare i corsi di formazione nell'orario di lavoro effettivo al netto delle ore di sospensione, in altre parole, durante le ore di sospensione dal lavoro.

Nel caso dei soggetti occupati inseriti in fascia 4, invece, la formazione deve essere frequentata al di fuori dall'orario di lavoro.

34. I destinatari possono rinunciare alla dote per cambiare operatore anche nell'arco temporale di durata della Dote o solo al termine qualora non sia stato raggiunto il risultato?

La persona ha facoltà di cambiare operatore in qualunque momento attraverso la rinuncia.

35. I servizi di base devono essere registrati sul time sheet anche se non sono riconosciuti all'Operatore?

Si, tutti i servizi erogati devono essere registrati sul time sheet e/o sui documenti previsti dal Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro di gestione. Si evidenzia che tali servizi non vengono rimborsati all'Operatore essendo obbligatori ai sensi del D.Lgs 181/2000 e della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

36. La persona può rinunciare alla Dote e cosa deve fare l'Operatore in tal caso?

La Persona ha diritto a rinunciare alla Dote per cambiare Operatore di riferimento.

In tal caso la Persona potrà attivare, successivamente, una nuova Dote ripartendo dalla Fascia d'aiuto corrispondente alle caratteristiche del momento individuata a seguito di nuova profilazione. La nuova Dote potrà includere solo i servizi ripetibili o che non sono stati fruiti in passato fermo restando il rispetto dei massimali per area e per Fascia, al netto del valore dei servizi già fruiti nella Dote rinunciata.

Il destinatario può rinunciare alla Dote con rinuncia espressa o tacita (nel caso il destinatario non sia più rintracciabile).

Nel primo caso l'Operatore raccoglie la rinuncia espressa firmata dal destinatario e ne dà comunicazione a Regione Lombardia attraverso il sistema informativo. Qualora invece il destinatario non abbia frequentato le attività previste nel PIP per 30 giorni di calendario e non risulti più raggiungibile da parte dell'Operatore stesso, l'Operatore potrà comunicare tramite il sistema informativo la rinuncia tacita, entro 5 giorni dalla scadenza dei suddetti 30 giorni.

In entrambi i casi, l'Operatore deve immediatamente trasmettere la relazione finale a Regione Lombardia.

37. Come devono essere documentate le attività esterne?

Nel caso in cui il PIP preveda lo svolgimento di attività presso aziende (imprese, enti pubblici, etc), ad esempio legate allo svolgimento di stage/tirocini/work experience, l'Operatore che ha preso in carico la Persona deve predisporre una scheda vidimata dal legale rappresentante dell'ente che eroga la formazione o dell'Operatore che ha preso in carico la Persona.

La scheda deve essere compilata giornalmente con le attività svolte, firmata dal destinatario e dal tutor aziendale utilizzando il modello allegato al Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro.

La scheda è conservata presso la sede di svolgimento delle attività e, a conclusione delle attività, deve essere acquisita dall'Operatore che ha preso in carico la Persona per la sua conservazione nel fascicolo individuale.

38. Come deve essere documentato l'effettivo svolgimento dei servizi di formazione?

Gli operatori che erogano servizi formativi devono seguire quanto stabilito dal d.d.u.o. 20 dicembre 2012, n. 12453 relativamente all'avvio e allo svolgimento dei percorsi (quindi invio tramite Gefo della comunicazione di avvio entro la data di avvio delle attività formative unitamente al calendario all'elenco allievi ecc)

Per lo svolgimento delle attività occorre predisporre il registro formativo e delle presenze (d.d.u.o. 20 dicembre 2012, n. 12453) utilizzando il modello allegato al Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro. Prima dell'avvio delle attività formative ogni Registro deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente sulla prima o sull'ultima pagina con l'indicazione della data di sottoscrizione e il numero delle pagine del registro stesso.

Il legale rappresentante può successivamente delegare il direttore del corso a firmare su ogni pagina contestualmente allo svolgimento delle attività e comunque non oltre 15 giorni dalle stesse. Il registro formativo e delle presenze deve essere sottoscritto dall'Operatore, con pagine numerate e non asportabili per l'indicazione delle attività svolte con la firma giornaliera di allievi e docenti. Alla conclusione delle attività formative il registro deve essere conservato agli atti.

39. Come deve essere documentato l'output dei servizi al lavoro?

L'Operatore che eroga il servizio deve produrre la documentazione prevista dagli standard dei servizi al lavoro, come output delle attività svolte, secondo le specifiche regionali (D.D.u.o. del 26/09/2013 n. 8617).

40. Quali documenti devono essere compilati per registrare le attività svolte per l'erogazione dei servizi al lavoro?

L'Operatore che eroga i servizi al lavoro deve assicurare che il singolo professionista coinvolto nell'erogazione dei servizi compili il timesheet (scheda di rilevazione delle attività e delle ore), utilizzando esclusivamente il modello allegato al Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro.

Il timesheet deve essere compilato per rilevare le ore erogate ai servizi al lavoro per cui l'Operatore richiede rimborso. Il timesheet è individuale per ogni professionista coinvolto nell'erogazione dei servizi previsti nel PIP e deve riportare in frontespizio il nome e cognome del personale cui si riferisce.

Il timesheet deve contenere righe che in corrispondenza di ogni servizio erogato contengono le informazioni riportate nel modello seguente. Le registrazioni debbono avvenire su base giornaliera. Nei casi in cui il Personale sia coinvolto in più PIP nello stesso periodo di tempo, il timesheet deve consentire, oltre alla riconciliazione delle ore totali, la specificazione delle attività cui le ore lavorate si riferiscono.

La controfirma del destinatario dovrà essere apposta solo nel caso il servizio preveda la presenza del destinatario.

41. Come vengono registrate le attività svolte per l'erogazione dei servizi?

Gli Operatori coinvolti nell'attuazione della Dote sono tenuti a compilare i documenti prescritti dal Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro, a registrare le attività svolte sul sistema informativo, a conservare gli output dei servizi e a fornirne copia al destinatario. Qualora venga attivato un tirocinio, l'Operatore provvede a tracciare nel sistema informativo l'avvenuta attivazione, il codice identificativo delle COB e la data di conclusione dello stesso.

In caso di sottoscrizione di un contratto, anche se di durata inferiore a quella utile ai fini del riconoscimento del risultato, l'Operatore provvede a tracciare nel sistema informativo l'avvenuta sottoscrizione, il codice identificativo delle COB e la data di conclusione.

42. Quali professionalità devono essere coinvolte nell'erogazione dei servizi?

Il tutor, individuato dall'Operatore nel PIP, accompagna la Persona durante la realizzazione dello stesso, rappresenta l'unica interfaccia fra il destinatario e la rete degli operatori coinvolti nell'erogazione dei servizi e si rende garante del rispetto dei contenuti e delle modalità di fruizione concordate e sottoscritte con il destinatario nel suo Piano di Intervento Personalizzato.

L'accompagnamento consiste anche nella gestione della documentazione e delle comunicazioni di monitoraggio previste nell'attuazione della Dote.

In particolare, l'Operatore provvede all'inserimento della documentazione richiesta dal Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro nel sistema informativo. Attività specialistiche potranno essere erogate da altre professionalità.

L'Operatore deve conservare presso la propria sede i CV e i contratti delle professionalità coinvolte nell'erogazione dei servizi.

Qualora la Persona abbia una disabilità accertata ai sensi dell'art.1 L.68/99, l'Operatore, per i servizi di tutoraggio, potrà avvalersi della professionalità delle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla I.R. 21/2003 a supporto delle attività in favore delle persone con disabilità.

La cooperativa sociale iscritta nell'albo può supportare con le proprie professionalità specifiche il tutor dell'Operatore accreditato che ha sottoscritto un PIP con un destinatario disabile, offrendo quindi un sostegno specialistico alla Persona nell'erogazione dei servizi previsti. La cooperativa sociale eroga i propri servizi in partnership con l'Operatore e, pertanto, non si tratta di una delega di attività. Quindi, l'Operatore è tenuto a tracciare nel sistema informativo e, conseguentemente, nel PIP il coinvolgimento della cooperativa sociale che contribuisce all'erogazione del servizio.

43. Dove possono essere erogati i servizi?

I servizi al lavoro devono essere erogati esclusivamente presso le sedi accreditate in disponibilità dello stesso soggetto accreditato, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n 2412 del 26 ottobre 2011, allegato 2, lettera c).

Eccezionalmente per l'erogazione dei servizi formativi, è consentito da parte dei soggetti accreditati alla formazione l'utilizzo di una sede occasionale per le sole attività formative riconducibili alla specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante. Attraverso la procedura informatizzata, esplicitando le motivazioni della richiesta di sede occasionale, l'accreditato dovrà compilare apposito modulo da trasmettere, in tempi congrui - almeno 10 giorni lavorativi precedenti all'avvio del corso, su cui riceverà conferma o diniego in tempo utile da parte dell'ufficio competente.

Non sono considerate sedi occasionali le strutture aziendali, ovvero le strutture utilizzate per particolari soggetti svantaggiati (ad es, istituti di recupero). Altresì non sono considerate occasionali le sedi accreditate in disponibilità di enti accreditati ai servizi di formazione e/o ai servizi al lavoro, utilizzate da altro ente accreditato per l'erogazione di servizi collegati a protocolli d'intesa o accordi di rete, anche riferiti a

progetti sperimentali promossi da enti locali o parti sociali, finalizzati all'attivazione di politiche attive.

Per i percorsi autofinanziati valgono le stesse limitazioni e, pertanto, la richiesta di sede occasionale deve essere eccezionale, motivata e presentata con le suddette modalità e nei tempi congrui.

44. Quando possono essere avviati i servizi?

I servizi possono essere erogati solo successivamente alla pubblicazione del provvedimento attuativo. L'avvio delle attività corsuali risulta dalle comunicazioni previste obbligatoriamente da Regione Lombardia per gli operatori accreditati che avviano percorsi formativi. L'Operatore, qualora non riesca ad avviare le attività entro 60 giorni dalla data prevista nel PIP, ne dà al destinatario immediata comunicazione dandogli la possibilità di modificare il PIP, sostituendo il corso con servizi differenti, da fruire eventualmente anche presso altri operatori.

45. Qual è la procedura da seguire in caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto attivato nel corso di una Dote ai fini del riconoscimento del risultato?

Il risultato di inserimento lavorativo si considera raggiunto anche nel caso in cui i 180 giorni maturano successivamente ai termini di scadenza della Dote (corrispondenti alla fascia d'ingresso del destinatario) a seguito della proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto attivato nel corso della dote stessa, a condizione che entro la scadenza della dote sia conseguito almeno un terzo del risultato, equivalente a "oltre 60 giorni di calendario". A tal fine l'operatore deve tracciare a sistema entro 180 giorni successivi alla scadenza della dote stessa, **purché non conclusa formalmente**, i codici identificativi delle COB relativi all'attivazione delle proroghe/trasformazioni. Inoltre, ai fini del riconoscimento del risultato di inserimento lavorativo è possibile sommare la durata dei contratti sottoscritti nel corso di due Doti consequenziali attivate con lo stesso Operatore purché gli stessi siano stati tracciati a sistema attraverso l'inserimento del codice identificativo delle COB di riferimento. Tale disposizione ha efficacia retroattiva anche per le doti in corso.

46. In caso di inserimento lavorativo con contratto di apprendistato il sistema chiede la data di scadenza. Visto che tale contratto rileva essere a tempo indeterminato, a quale data si fa riferimento?

Il contratto di apprendistato, contratto a causa mista, prevede un periodo formativo al termine del quale si considera concluso l'apprendistato. pertanto la data da porre come termine è quella relativa alla conclusione della formazione obbligatoria prevista.

47. È possibile erogare la formazione anche dopo la stipula di un contratto di lavoro valido ai fini del riconoscimento del risultato?

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro valido ai fini del riconoscimento del risultato, il servizio di formazione è riconosciuto se erogato entro il periodo di validità della dote e al di fuori dell'orario di lavoro.

48. Qualora il beneficiario venga assunto prima della durata massima stabilita per la fascia di riferimento, quando si conclude la dote? A seguito della stipula del contratto o al termine della dote come da pianificazione del PIP?

I servizi potranno essere conclusi anche prima della data di conclusione preventivata nel PIP. Successivamente alla conclusione dei servizi l'Operatore potrà chiudere la Dote.

49. Se un utente si ricolloca durante il percorso di dote, ma con un contratto insufficiente al fine del raggiungimento del risultato, può proseguire ad usufruire dei servizi inclusi nel PIP o bisogna chiudere la dote e attivare una nuova?

La persona può continuare a usufruire dei servizi pianificati nel PIP in orari compatibili con l'orario di lavoro e nell'ambito della durata prevista della Dote. Si ricorda che non potranno essere erogati i servizi specificatamente finalizzati alla ricerca di una nuova occupazione. In sede di eventuali controlli si valuterà la coerenza dei servizi erogati successivamente alla ricollocazione.

50. Se l'inserimento al lavoro avviene in data antecedente a quella di prevista di conclusione della dote è possibile chiudere la stessa e chiederne la liquidazione?

Si.

51. Viene riconosciuto l'inserimento lavorativo qualora sia una famiglia ad assumere il beneficiario della dote (naturalmente con idoneo contratto relativo alla mansione)?

Il rapporto di lavoro domestico dà diritto al riconoscimento del risultato ma non all'incentivo occupazionale per la famiglia.

52. Il contratto di socio lavoratore è valido ai fini del riconoscimento dell'esito positivo della Dote?

Il contratto di socio lavoratore è valido ai fini del riconoscimento del risultato di inserimento lavorativo purché si tratti di rapporto di lavoro subordinato.

53. Ai fini dell'inserimento lavorativo quali tipologie di missioni di somministrazione sono ammissibili?

Ai fini dell'inserimento lavorativo sono ammissibili sia il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) sia il contratto di somministrazione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

54. L'inserimento lavorativo di 180 giorni della persona presa in carico con Dote Unica Lavoro deve essere inderogabilmente in aziende ubicate in Regione Lombardia?

Per esempio, se un'azienda avesse sede legale e almeno una sede operativa in Lombardia, ma volesse assumere la persona in un'altra sede operativa in una Regione diversa, è possibile conteggiare questo rapporto di lavoro ai fini

dell'inserimento lavorativo? In tal caso l'Impresa avrebbe diritto all'incentivo all'assunzione?

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di inserimento lavorativo sono validi anche i contratti di lavoro attivati presso aziende con sede operativa ubicata anche in territorio diverso da Regione Lombardia.

Per quanto riguarda invece gli incentivi, possono beneficiare le imprese private che assumono i lavoratori presso sedi operative ubicate nel territorio della Regione Lombardia ad esito positivo del servizio di inserimento lavorativo all'interno della Dote Unica Lavoro.

55. Quante Doti può attivare una Persona e con quali modalità?

Se alla scadenza della Dote il destinatario in Fascia 1, 2 o 3 non ha raggiunto il risultato occupazionale, può presentare una nuova domanda di Dote secondo le modalità illustrate di seguito.

Nel caso in cui nell'ambito della Dote sia stato attivato un tirocinio extracurricolare della durata minima di 60 giorni, tracciato a sistema attraverso l'inserimento del codice identificativo delle COB, non ancora concluso alla scadenza della stessa, la Persona ha diritto, entro i 30 giorni successivi alla conclusione del tirocinio, ad attivare una nuova Dote della durata massima di tre mesi, nel corso della quale può fruire del solo servizio di inserimento lavorativo del valore della Fascia della Dote precedente.

Qualora la Persona non raggiunga il risultato entro la scadenza della Dote, può attivare una nuova domanda di Dote entro i 30 giorni successivi alla conclusione della Dote o di un eventuale contratto di lavoro in corso non sufficiente al raggiungimento del risultato.

La nuova Dote può essere attivata:

- con lo stesso Operatore: la Persona può attivare una Dote con il solo il servizio di inserimento lavorativo del valore e della durata della Fascia della Dote precedente;
- con un altro Operatore: la Persona può attivare una Dote nella Fascia di intensità di aiuto successiva alla Dote precedente e può fruire di tutti i servizi non ancora erogati, per il valore residuo.

La Persona può accedere al massimo a tre doti consecutive secondo le modalità sopra descritte.

La Persona che raggiunge l'obiettivo occupazionale ha diritto ad accedere ad una nuova dote qualora successivamente cambi il suo stato occupazionale permettendo la possibilità di accesso alla Fascia 1, 2 o 3, fatto salvo il limite di tre doti complessive.

In tal caso la nuova dote conterrà il solo servizio a risultato, del valore e della durata della fascia di intensità di aiuto corrispondente alle caratteristiche del momento e che sarà individuata da una nuova profilazione sul sistema informativo. Le persone in Fascia 4 hanno l'opportunità di attivare una sola Dote, salvo il caso di modifica

dello stato occupazionale che le porti in un'altra Fascia da individuare a seguito di nuova profilazione.

In tal caso il valore della dote sarà quello corrispondente alla fascia di ingresso. In ogni caso rimane il limite di tre doti complessive.

56. Come viene raggiunto il risultato di inserimento lavorativo?

La Dote, per le fasce 1, 2 e 3, si conclude positivamente quando la Persona raggiunge il servizio a risultato entro la scadenza della Dote. Il risultato di inserimento lavorativo è rappresentato dall'avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse, con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali salvo il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore sospeso nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore.

Ai fini del riconoscimento del risultato di inserimento lavorativo sono ammissibili, le seguenti tipologie contrattuali:

- lavoro a tempo indeterminato
- lavoro a tempo determinato
- lavoro a tempo determinato per sostituzione
- contratto di formazione lavoro (solo pubblica amministrazione)
- apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- apprendistato di alta formazione e ricerca
- lavoro domestico
- lavoro a domicilio
- lavoro ripartito

Non sono invece ammissibili le seguenti forme contrattuali:

- lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa
- lavoro occasionale
- tirocinio
- lavoro o attività socialmente utile (Isu - asu)
- lavoro autonomo nello spettacolo
- contratto di agenzia
- associazione in partecipazione
- lavoro intermittente (job on call)

Il risultato di inserimento lavorativo si considera raggiunto anche nel caso in cui i 180 giorni maturano successivamente ai termini di scadenza della Dote (corrispondenti alla fascia d'ingresso del destinatario) a seguito della proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto attivato nel corso della dote stessa, a condizione che entro la scadenza della dote sia conseguito almeno un terzo del risultato, equivalente a "oltre 60 giorni di calendario". A tal fine l'operatore deve tracciare a sistema entro 180 giorni successivi alla scadenza della dote stessa, **purché non conclusa formalmente**, i codici identificativi delle COB relativi all'attivazione delle proroghe/trasformazioni. Inoltre, ai fini del riconoscimento del

risultato di inserimento lavorativo è possibile sommare la durata dei contratti sottoscritti nel corso di due Doti consequenziali attivate con lo stesso Operatore purché gli stessi siano stati tracciati a sistema attraverso l'inserimento del codice identificativo delle COB di riferimento. Tale disposizione ha efficacia retroattiva anche per le doti in corso.

57. All'interno dell'atto unico di adesione devono essere presenti i nomi dei partner?

Ogni operatore che desidera partecipare all'avviso in oggetto deve inviare, attraverso il sistema informativo sottoscrivendolo digitalmente, l'Atto unico di adesione che varrà per tutta la durata dell'avviso.

Gli eventuali componenti del partenariato dovranno attivare la stessa procedura indipendentemente dal ruolo di operatore principale, (firmatario del PIP) o secondario, (erogatore di servizi del PIP).

58. Cosa deve fare un Operatore per poter erogare servizi nell'ambito dell'avviso Dote Unica Lavoro?

Gli operatori accreditati al lavoro e alla formazione devono avere un accreditamento definitivo per poter attivare doti ed erogare servizi.

Tutti gli operatori che intendono erogare servizi nell'ambito dell'Avviso Dote Unica Lavoro devono sottoscrivere digitalmente l'Atto di Adesione unico allegato al Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro e inviarlo tramite il sistema informativo.

L'atto di Adesione:

- è valido per tutte le doti richieste nell'ambito del provvedimento attuativo per cui è stato sottoscritto;
- è condizione necessaria per poter erogare servizi nell'ambito di una Dote;
- è condizione necessaria per poter inviare la Dichiarazione Riassuntiva Unica.

59. Cos'è il fascicolo individuale?

L'Operatore che prende in carico una Persona deve aprire un fascicolo individuale (i cui contenuti sono specificati nel Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro), che dovrà contenere tutta la documentazione relativa all'attuazione della Dote, ad esclusione delle prove dei servizi erogati da altri operatori, che dovranno essere disponibili presso la sede degli stessi.

La documentazione deve essere conservata dall'Operatore secondo quanto disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) 1083/06.

60. Quali sono i certificati che il Centro per l'impiego deve produrre per procedere alla verifica dei requisiti per i disoccupati?

Nel caso della categoria Disoccupati i documenti sono Certificato Stato Occupazionale e Certificato storico delle COB.

Ai fini di supportare gli enti accreditati nella procedura di verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso a Dote Unica Lavoro, sono stati pubblicati sul Cruscotto Lavoro i due esempi del Certificato Stato Occupazionale e del Certificato Storico delle Comunicazioni Obbligatorie prodotti dal sistema Sintesi e richiesti dall'Avviso per alcune categorie di destinatari.

61. Se la mobilità o la cassa scade durante il periodo di dote cosa accade?

Il periodo di fruizione dei servizi programmati all'interno del PIP è definito dalla durata della Dote prevista per la tipologia di fascia nella quale è inserito il lavoratore, indipendentemente dalla scadenza del periodo di mobilità o CIGD autorizzato.

62. Se un extracomunitario non riesce a produrre la documentazione necessaria per l'attestazione del titolo di studio l'Operatore può attribuire il titolo più basso selezionabile?

No, l'Operatore è tenuto ad inserire l'effettivo titolo di studio posseduto dalla persona e ad acquisire la relativa documentazione di attestazione. Nel caso in cui il destinatario non sia in grado di presentare la documentazione attestante il possesso di un titolo di studio oppure il mancato conseguimento di qualsiasi titolo di studio, l'Operatore, in fase di profilazione, dovrà dichiarare a sistema l'impossibilità di acquisire la suddetta documentazione e di effettuare l'accertamento del possesso dei requisiti previsti. In tal caso, l'Operatore non è tenuto ad acquisire agli atti alcuna documentazione e, ai fini del calcolo della fascia, al destinatario viene assegnato il peso minimo previsto per il criterio del titolo di studio, pari a 1.

63. Nel caso di mancato possesso di un titolo di studio, è ammessa l'autocertificazione da parte del destinatario cittadino italiano?

Il mancato possesso di un titolo di studio può essere autocertificato dall'interessato fermo restando quanto disposto dalla normativa in merito alle sanzioni penali e amministrative nel caso di dichiarazioni mendaci.

64. Come deve essere verificato il possesso del titolo di studio conseguito all'estero?

L'operatore che prende in carico la persona è tenuto ad assicurarsi della veridicità delle dichiarazioni rese attraverso l'acquisizione della documentazione prevista nel Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro. E' richiesta, ai fini dell'attestazione del titolo di studio conseguito all'estero ed in allegato alla copia del titolo di studio posseduto, la seguente distinta documentazione:

- Traduzione asseverata per il titolo di studio conseguito negli Stati membri della UE e dello Spazio Economico Europeo e nella confederazione Elvetica
- Dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo per il titolo di studio conseguito in paese Extra Ue.

65. Come viene verificato il possesso da parte dei destinatari dei requisiti per l'accesso alla Dote Unica?

L'Operatore che prende in carico la Persona ha la responsabilità di accertarsi del fatto che il destinatario sia in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso. Pertanto, l'Operatore è tenuto ad assicurarsi della veridicità delle dichiarazioni della Persona attraverso l'acquisizione dei documenti e mediante le modalità dettagliatamente riportati nel Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro.

Tali documenti devono essere tenuti agli atti, nel fascicolo individuale che l'Operatore è tenuto a conservare presso la propria sede ai sensi dell'art 90 del Reg. CE 1083/06. Inoltre, tali informazioni alimentano anche il fascicolo elettronico della Persona.

L'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro che non comportano il raggiungimento di un risultato occupazionale o un reinserimento temporaneo in azienda per i lavoratori sospesi in CIG non determinano la perdita dei requisiti.

66. Nel caso in cui un tirocinio extracurricolare venga interrotto prima del termine stabilito ma la durata dello stesso sia comunque superiore a 60 giorni vengono comunque riconosciuti i servizi di Tutoring ed accompagnamento al tirocinio/work experience e di Formazione?

Il servizio di Tutoring ed accompagnamento al tirocinio/work experience può essere pianificato in caso di attivazione di un tirocinio indipendentemente dalla durata dello stesso ed erogato in costanza di tirocinio. Il servizio sarà pertanto rimborsato a processo in base alle ore effettivamente erogate nell'ambito della durata della Dote.

Il servizio di Formazione per le Fasce 1 e 2 è condizionato all'attivazione di un tirocinio extracurricolare della durata minima di 60 gg, pertanto, sarà rimborsato a processo in base alle ore erogate nell'ambito della durata della Dote solo nel caso in cui la durata effettiva del tirocinio risulti pari o superiore a quella minima prevista.

67. Il tirocinio viene rimborsato in fascia 1 e 2?

Il Tirocinio non è un "servizio" e non viene pertanto rimborsato all'interno di Dote Unica Lavoro. Viene riconosciuto unicamente il servizio di Tutoring e accompagnamento al tirocinio qualora lo stesso venga attivato nel periodo di validità della Dote.

68. Un tirocinio già in corso nel momento di attivazione della Dote può essere considerato utile ai fini della possibilità di erogare i servizi di formazione?

No, il Tirocinio deve essere attivato nel periodo di validità della Dote.

69. Nel caso in cui un tirocinio extracurricolare venga interrotto prima del termine stabilito ma la durata dello stesso sia comunque superiore a 60 giorni vengono comunque riconosciuti i servizi di Tutoring ed accompagnamento al tirocinio/work experience e di Formazione?

Il servizio di Tutoring ed accompagnamento al tirocinio/work experience può essere pianificato in caso di attivazione di un tirocinio indipendentemente dalla durata dello stesso ed erogato in costanza di tirocinio. Il servizio sarà pertanto rimborsato a processo in base alle ore effettivamente erogate nell'ambito della durata della Dote.

70. Il servizio di Formazione per le Fasce 1 e 2 è condizionato all'attivazione di un tirocinio extracurricolare della durata minima di 60 gg, pertanto, sarà rimborsato a processo in base alle ore erogate nell'ambito della durata della Dote solo nel caso in cui la durata effettiva del tirocinio risulti pari o superiore a quella minima prevista.

In caso di attivazione di un tirocinio extracurricolare della durata minima di 60 giorni per le fasce 1 e 2 quando deve essere registrata a sistema l'attività formativa? Appena raggiunti e superati i 60 giorni o subito dopo l'attivazione e la comunicazione del codice identificativo delle COB?

I servizi formativi potranno essere inseriti nel PIP e quindi erogati anche prima dell'avvio del tirocinio, fermo restando che potranno essere liquidati solo a seguito dell'inserimento del codice delle COB relativo al tirocinio della durata minima prevista e riconosciuti entro il periodo di validità della dote.

L'Operatore provvede a tracciare nel sistema informativo l'avvenuta attivazione del tirocinio, il codice identificativo delle COB e la data di inizio e conclusione del tirocinio.

71. È possibile erogare sia formazione che coaching per gli utenti in Fascia 3?

Sì, nei limiti del budget per Area.

72. È possibile erogare la formazione on the job nei primi giorni di assunzione di un lavoratore?

No, la formazione deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro.

73. È possibile erogare i corsi di formazione sulle attrezzature normati dall'Accordo Stato/Regioni n. 53 del 22.02.2012?

In accordo a quanto riportato nell'Avviso Allegato A, relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono erogabili ai destinatari della Dote Unica Lavoro i percorsi obbligatori abilitanti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLGS 81/08 e ss.mm.ii. e, per la fascia 4, anche i percorsi formativi a ruolo (ad es. Addetti e Responsabili Servizi e Prevenzione e Sicurezza). Restano esclusi i percorsi formativi "Lavoratore", "Preposto" e "Dirigente".

74. È possibile erogare corsi di formazione per acquisire patenti di servizio, per uso muletto o ASA / OSS?

Non sono assolutamente finanziabili corsi o parti di percorsi ASA e OSS. Con riferimento ai percorsi normati sono ammissibili esclusivamente quelli previsti nell'allegato A all'Avviso.

75. Considerato che per le Fasce 1 e 2 la formazione può essere riconosciuta solo ad integrazione di un'esperienza professionalizzante, questa verrà liquidata solo al termine del rapporto di lavoro o basterà inserire il codice della COB del contratto?

Come specificato nell'Avviso al paragrafo 6 "Definizione del percorso" per i soggetti in Fascia 1 e 2, i servizi formativi possono essere liquidati a seguito dell'inserimento del codice COB relativo al tirocinio o al contratto/missione di somministrazione della durata minima prevista o del numero e della data di iscrizione alla CCIAA / apertura della partita IVA e riconosciuti entro il periodo di validità della Dote.

76. Quali sono gli standard per i servizi formativi da considerare nella definizione dei percorsi?

Per i servizi formativi si fa riferimento all'allegato B al d.d.u.o. del 21 novembre 2013, n. 10735.

I percorsi formativi devono essere progettati con esclusivo riferimento alle competenze e ai profili del Quadro Regionale di Standard Professionali di Regione Lombardia.

77. Qual è il costo orario dei servizi formativi?

Ai sensi della D.D.u.o. 10735 del 21/11/2013 il costo orario della formazione permanente e di specializzazione è di € 13,34.

78. La formazione prevista dalla dote è permanente o continua?

La formazione attivabile nella Dote Unica Lavoro può essere permanente, specializzante, è esclusa la formazione continua.

79. Nella Dote Unica Lavoro sono previsti percorsi per figure abilitanti/normate?

Relativamente alla formazione regolamentata sono ammessi esclusivamente i percorsi di cui all'allegato A all'Avviso.

80. Per i soggetti in fascia 3 e 4 la formazione erogata è riconosciuta all'operatore che la eroga a processo o a risultato (stipula di un tirocinio o contratto di lavoro)?

La formazione è un servizio a processo. Il relativo riconoscimento ai fini della liquidazione varia a seconda della fascia del lavoratore (vedi punto 6 dell'Avviso Dote Unica Lavoro):

- nel caso di soggetti inseriti in fascia 1 o 2 i servizi formativi sono condizionati e cioè, potranno essere liquidati solo a seguito dell'attivazione di un tirocinio della durata minima di 60 giorni o del raggiungimento del risultato occupazionale;
- nel caso di soggetti inseriti in fascia 3 o 4 i servizi formativi non sono condizionati.

81. È prevista l'indennità di partecipazione?

Nel presente dispositivo non è prevista l'indennità di partecipazione

82. Quali sono i servizi afferenti all'Area "Autoimprenditorialità" e come sono riconosciuti?

Il servizio di autoimprenditorialità, alternativo al servizio di inserimento e avvio al lavoro comprende le attività specificatamente orientate ad accompagnare l'attivazione di un'attività imprenditoriale in tutte le sue fasi, dalla valutazione preliminare dell'idea alla concreta realizzazione del progetto. Tali attività individuate dal D.D.u.o. n. 8617 del 26.09.2013 nell'ambito dei servizi al lavoro compresi nel quadro regionale degli standard minimi dei servizi al lavoro comprendono:

- Individuazione e definizione dell'idea di business;
- Verifica della coerenza tra idea imprenditoriale e requisiti personali del destinatario;
- Stesura di un primo piano di fattibilità della proposta imprenditoriale;
- Analisi di mercato volta all'individuazione dei micro-settori con maggiori potenzialità di successo;
- Ricognizione delle possibilità di finanziamento agevolato e degli incentivi esistenti;
- Sostegno nell'acquisizione delle informazioni necessarie per la stesura di un Business Plan;
- Sostegno nell'attività di stesura del Business Plan;
- Supporto nell'espletamento degli adempimenti necessari ai fini dell'iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o dell'apertura di una partita IVA.

Il servizio è rimborsato a risultato, ossia solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan effettuato.

83. Quali sono i servizi afferenti all'Area "Inserimento lavorativo" e come sono riconosciuti?

Il servizio di inserimento e avvio al lavoro presuppone le attività svolte dall'Operatore per trovare una nuova occupazione alla Persona come individuate dal D.D.u.o. n. 8617 del 26.09.2013 di seguito riportate:

- Orientamento ai meccanismi del mercato del lavoro e introduzione ai meccanismi di ricerca di occupazione (preinserimento);
- Ricerca e segnalazione delle vacancies;
- Definizione relazione con le imprese: contatto/visita in azienda;
- Valutazione dei profili professionali ricercati dalle aziende;

- Inserimento nelle banche dati specializzate del CV del destinatario;
- Individuazione e consultazione delle vacancies disponibili;
- Promozione dei lavoratori ed invio candidature;
- Preparazione ed affiancamento al colloquio in azienda;
- Verifica del risultato dell'incrocio domanda/offerta; - Analisi del contesto organizzativo e del ruolo professionale;
- Accompagnamento individuale e supporto all'inserimento;
- Assistenza ai destinatari ed alle imprese nella fase di inserimento lavorativo
- Monitoraggio, valutazione e coordinamento.

Il servizio è rimborsato a risultato, ossia solo dopo l'avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse, con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali salvo il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore sospeso nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore. Il risultato di inserimento lavorativo si considera raggiunto anche nel caso in cui i 180 giorni maturano successivamente ai termini di scadenza della Dote (corrispondenti alla fascia d'ingresso del destinatario) a seguito della proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto attivato nel corso della dote stessa, a condizione che entro la scadenza della dote sia conseguito almeno un terzo del risultato, equivalente a "oltre 60 giorni di calendario". A tal fine l'operatore deve tracciare a sistema entro 180 giorni successivi alla scadenza della dote stessa, purché non conclusa, i codici identificativi delle COB relativi all'attivazione delle proroghe/trasformazioni.

È possibile riconoscere il risultato di inserimento lavorativo anche sommando la durata dei contratti sottoscritti nel corso di due Doti consequenziali. A tal fine le Doti devono essere state attivate con lo stesso Operatore ed i contratti tracciati a sistema attraverso l'inserimento del codice identificativo delle COB relative agli stessi.

84. Quali sono le condizioni per l'ammissibilità dei servizi afferenti all'Aerea "Consolidamento delle competenze"?

Per i soggetti in Fascia 1 e 2, i servizi formativi sono riconosciuti solo ad integrazione dell'attivazione, nell'ambito della dote, di un tirocinio di almeno 60 giorni o a fronte del raggiungimento del risultato occupazionale. Gli stessi potranno essere inseriti nel PIP e quindi erogati anche prima dell'avvio del tirocinio o del raggiungimento del risultato occupazionale, fermo restando che potranno essere liquidati solo a seguito dell'inserimento del codice COB relativo al tirocinio o al contratto di lavoro subordinato / missione di somministrazione oppure del numero e della data di iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o del numero e della data di apertura della partita IVA.

Il servizio dovrà essere erogato entro il periodo di validità di una Dote.

Se l'Operatore accreditato non procede all'attivazione del tirocinio o non raggiunge il risultato occupazionale, la formazione eventualmente erogata resta a suo carico.

Per i soggetti in Fascia 3 è ammessa l'erogazione di formazione, anche propedeutica alla ricerca del lavoro indipendentemente dall'attivazione di un'esperienza professionalizzante o di un contratto di lavoro.

I soggetti in Fascia 4 possono fruire esclusivamente del servizio di formazione permanente per lo sviluppo e il consolidamento di competenze personali. I servizi di formazione devono essere erogati fuori dell'orario di lavoro. È esclusa la formazione continua.

Relativamente alla formazione regolamentata sono ammessi esclusivamente i percorsi di cui all'allegato A dell'Avviso.

Il servizio di coaching è ammissibile per i soli soggetti in Fascia 3.

I servizi di tutoring e accompagnamento al tirocinio e di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale sono sempre ammessi.

Qualora nell'ambito della Dote sia svolta un'esperienza in alternanza nell'ambito di un corso di formazione, il tutoring ad essa associato non è ammissibile se è previsto anche un servizio di tutoring e accompagnamento al tirocinio per la stessa esperienza.

Alle condizioni di cui sopra, i servizi sono riconosciuti sulla base delle attività effettivamente realizzate.

85. Quali sono i servizi afferenti all'Area "Consolidamento competenze" e come sono riconosciuti?

I servizi di consolidamento delle competenze sono finalizzati ad ottenere o mantenere l'occupazione e comprendono:

- Coaching;
- Formazione;
- Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa;
- Tutoring e accompagnamento al tirocinio / work experience;
- Certificazione delle competenze.

I servizi sono riconosciuti a processo ovvero sulla base delle attività effettivamente realizzate ma sono attivabili e/o liquidali sotto specifiche condizioni.

86. Quali sono i servizi afferenti all'Area "Accoglienza e orientamento" e come sono riconosciuti?

I servizi di accoglienza e orientamento consentono di orientare la Persona nella ricerca del lavoro e di accompagnarla per tenere monitorati i suoi progressi nel percorso e rimotivarla nella ricerca dell'occupazione e sono riconosciuti a processo. Nell'ambito di tale Area sono compresi i seguenti servizi:

- Bilancio di competenze / Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità;
- Creazione rete di sostegno;
- Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro;
- Accompagnamento continuo.

87. Quali sono i Servizi di base?

I servizi di base, di seguito indicati, sono i servizi essenziali per la presa in carico dei destinatari e devono essere erogati a titolo gratuito dagli operatori accreditati e tracciati nel sistema informativo. :

- Accoglienza e accesso ai servizi;
- Colloquio specialistico;
- Definizione del percorso.

88. Quali servizi possono essere pianificati nell'ambito della Dote Unica Lavoro?

I servizi disponibili sono quelli definiti nel Quadro degli standard minimi dei servizi al lavoro e di formazione di Regione Lombardia approvati rispettivamente con d.d.u.o. del 26/09/2013 n. 8617 e con d.d.u.o. del 21/11/2013 n. 10735, dove sono specificati i costi standard, gli output di servizio, la durata minima e massima, le modalità di riconoscimento, ossia a processo, sulla base delle realizzazioni fisiche delle attività, o a risultato, ossia a seguito di avvenuta collocazione della Persona o realizzazione imprenditoriale, nonché l'obbligatorietà, la ripetibilità e/o condizionalità degli stessi.

I servizi devono essere selezionati dalla sezione "Offerta Formativa" e "Offerta dei servizi al Lavoro" del sistema informativo.

Ai sensi della normativa vigente, l'Operatore è tenuto ad erogare, a titolo gratuito, ai soggetti disoccupati, inoccupati oppure occupati sospesi i servizi di base ("Accoglienza e accesso ai servizi", "Colloquio specialistico" e "Definizione del percorso") funzionali a comprendere le caratteristiche e le esigenze della Persona e a definire un Piano di Intervento Personalizzato (PIP) concordando con la Persona i servizi funzionali alle specifiche esigenze di qualificazione e/o inserimento lavorativo.

La Dote attivata dai destinatari in Fascia 1/2/3 deve sempre contenere un servizio riconosciuto a risultato (inserimento lavorativo o autoimprenditorialità).

I servizi previsti dal PIP possono essere erogati da operatori diversi, previo accordo di partenariato formalizzato, fermo restando che uno stesso servizio può essere erogato solo da un Operatore. La delega è consentita in relazione alla sola attività di docenza in caso di necessità di professionalità altamente specialistiche.

I servizi previsti afferiscono a specifiche aree di servizio quali Servizi di base, Accoglienza e orientamento, Consolidamento competenze, Inserimento lavorativo e Autoimprenditorialità.

89. Come si calcola la distanza dal mercato del lavoro per i disoccupati in mobilità in deroga?

La distanza dal mercato del lavoro si calcola partendo dal giorno successivo alla data di licenziamento.

90. Con quali modalità si verifica il possesso dei requisiti per i disoccupati in mobilità in deroga?

Per questa categoria di destinatari è prevista una verifica della documentazione cartacea.

91. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per i disoccupati in mobilità in deroga?

Copia della domanda di mobilità inviata a INPS e lettera di licenziamento.

92. Cosa s' intende per soggetto disoccupato in mobilità in deroga alla normativa vigente?

Appartengono a questa categoria i lavoratori licenziati e percettori dell'indennità di mobilità sulla base di specifici provvedimenti adottati dal Ministero del Lavoro in forza della normativa "in deroga" e degli Accordi Quadro Regionali.

93. Una persona in mobilità 223/91 a seguito del fallimento di un'impresa con sede in un'altra regione può accedere a Dote Unica Lavoro?

Sono destinatari di Dote Unica Lavoro le persone iscritte o in attesa di iscrizione nelle liste di mobilità 223/91 provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia.

94. Il manuale di gestione della Dote Unica Lavoro in ambito mobilità ordinaria scrive: "La data utile per il conteggio è il giorno successivo al licenziamento", nel caso in cui la persona dopo l'iscrizione alle liste abbia avuto un contratto a termine o in somministrazione scaduto naturalmente (non c'è stato licenziamento) per calcolare la distanza dal mercato qual è la data da considerare?

Qualora il contratto successivo all'iscrizione alla lista non preveda la decadenza dalla stessa, l'Operatore calcolerà la distanza dal mercato del lavoro partendo dalla data di iscrizione riportata nel Certificato di mobilità.

95. Come si calcola la distanza dal mercato del lavoro per i disoccupati in mobilità ex l. 223/91?

Nel caso di iscrizione alla lista in corso di validità, l'operatore calcolerà la distanza dal mercato del lavoro partendo dalla data di iscrizione riportata nel Certificato di mobilità nella sezione "Dati della mobilità del lavoratore" alla voce "Iscrizione mobilità" che corrisponde al giorno successivo alla data del licenziamento. Nel caso di lavoratore in attesa di iscrizione, l'operatore calcolerà la distanza dal mercato del lavoro partendo dal giorno successivo alla data di licenziamento riportata nella lettera.

96. Con quali modalità si verifica il possesso dei requisiti per i disoccupati in mobilità ex l. 223/91?

L'operatore dovrà verificare il possesso dei requisiti attraverso una delle modalità di seguito indicate che sono alternative tra di loro:

a. accesso a SINTESI;

b. accesso all'apposita funzionalità di GEFO;

c. verifica della documentazione cartacea (verificare che nel Certificato di iscrizione alle liste di mobilità, sezione "Dati della mobilità del lavoratore", nelle voci "Scadenza aggiornata mobilità" sia riportato un periodo di permanenza nella lista ancora in corso oppure nel caso di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. con la quale il lavoratore attesta di essere privo di lavoro a seguito di licenziamento e di essere in attesa della formalizzazione dell'iscrizione nella lista di mobilità ordinaria ex l.223/91, verificare la data di cessazione riportata nella lettera di licenziamento che dovrà essere obbligatoriamente allegata).

97. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per i disoccupati in mobilità ex l. 223/91?

- Certificato di iscrizione alle liste di mobilità
oppure

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. con la quale il lavoratore attesta di essere privo di lavoro a seguito di licenziamento e di essere in attesa della formalizzazione dell'iscrizione nella lista di mobilità ordinaria ex l.223/91. In quest'ultimo caso è necessario presentare anche la lettera di licenziamento.

In alternativa l'iscrizione alle liste di mobilità potrà essere autocertificata dal lavoratore ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in conformità all'Allegato 17 al Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro). L'operatore dovrà verificare i contenuti resi in autocertificazione in via preferenziale attraverso una delle modalità di seguito indicate che sono alternative tra di loro:

a. accesso a SINTESI e visualizzazione delle informazioni utili a verificare i contenuti resi in autocertificazione;

b. accesso all'apposita funzionalità di GEFO.

All'esito della verifica, la dichiarazione resa dal lavoratore dovrà essere controfirmata dall'operatore e tenuta agli atti.

Nel caso in cui le informazioni autocertificate non corrispondano a quanto rilevabile a sistema (in quanto differenti o non reperibili), l'operatore è tenuto ad acquisire la documentazione comprovante i requisiti richiesti: copia del Certificato di iscrizione alle liste di mobilità.

98. Cosa s'intende per soggetti disoccupati in mobilità' ex l. 223/91?

Appartengono a questa categoria i lavoratori licenziati a seguito di una specifica procedura di riduzione di personale secondo la normativa vigente.

99. Il Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro in ambito mobilità ordinaria scrive: "La data utile per il conteggio è il giorno successivo al licenziamento", nel caso in cui la persona dopo l'iscrizione alle liste abbia avuto un contratto a termine o in somministrazione scaduto naturalmente (non c'è stato licenziamento) per calcolare la distanza dal mercato qual è la data da considerare?

Qualora il contratto successivo all'iscrizione alla lista non preveda la decadenza dalla stessa, l'Operatore calolerà la distanza dal mercato del lavoro partendo dalla data di iscrizione riportata nel Certificato di mobilità.

100. Come si calcola la distanza dal mercato del lavoro per i disoccupati in mobilità 236/93?

Nel caso di iscrizione alla lista in corso di validità, l'operatore calolerà la distanza dal mercato del lavoro partendo dalla data di iscrizione riportata nel Certificato di mobilità nella sezione "Dati della mobilità del lavoratore" alla voce "Iscrizione mobilità" che corrisponde al giorno successivo alla data del licenziamento. Nel caso di lavoratore in attesa di iscrizione, l'operatore calolerà la distanza dal mercato del lavoro partendo dal giorno successivo alla data di licenziamento riportata nella lettera.

101. Con quali modalità si verifica il possesso dei requisiti per i disoccupati in mobilità 236/93?

L'operatore dovrà verificare il possesso dei requisiti attraverso una delle modalità di seguito indicate che sono alternative tra di loro:

a. accesso a SINTESI;

b. accesso all'apposita funzionalità di GEFO;

c. verifica della documentazione cartacea (verificare che nel Certificato di iscrizione alle liste di mobilità, sezione "Dati della mobilità del lavoratore", nelle voci "Scadenza aggiornata mobilità sia riportato un periodo di permanenza nella lista ancora in corso oppure, nel caso di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. con la quale il lavoratore attesta di essere privo di lavoro a seguito di licenziamento e di essere in attesa della formalizzazione dell'iscrizione nella lista di

mobilità ordinaria ex l.223/91, verificare la data di cessazione riportata nella lettera di licenziamento che dovrà essere obbligatoriamente allegata).

102. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per i disoccupati in mobilità 236/93?

- Certificato di iscrizione alle liste di mobilità
- Lettera di licenziamento.

In alternativa l'iscrizione alle liste di mobilità potrà essere autocertificata dal lavoratore ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in conformità all'Allegato 17 al Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro). L'operatore dovrà verificare i contenuti resi in autocertificazione in via preferenziale attraverso una delle modalità di seguito indicate che sono alternative tra di loro:

- a. accesso a SINTESI e visualizzazione delle informazioni utili a verificare i contenuti resi in autocertificazione;
- b. accesso all'apposita funzionalità di GEFO.

All'esito della verifica, la dichiarazione resa dal lavoratore dovrà essere controfirmata dall'operatore e tenuta agli atti.

Nel caso in cui le informazioni autocertificate non corrispondano a quanto rilevabile a sistema (in quanto differenti o non reperibili), l'operatore è tenuto ad acquisire la documentazione comprovante i requisiti richiesti: copia del Certificato di iscrizione alle liste di mobilità.

103. Cosa s'intende per soggetto disoccupato in mobilità ex l. 236/93?

Appartengono a questa categoria i lavoratori licenziati entro il 30/12/2012 e iscritti nelle liste di mobilità ordinaria l. 236/93.

104. Come si calcola la distanza dal mercato del lavoro per i disoccupati percettori di indennità di disoccupazione ordinaria?

La distanza dal mercato del lavoro si calcola partendo dal giorno successivo a quello del licenziamento (dato riportato nella domanda presentata all'Inps).

105. Con quali modalità si verifica il possesso dei requisiti per i disoccupati percettori di indennità di disoccupazione ordinaria?

Per questa categoria di destinatari è prevista la verifica della documentazione cartacea. L'operatore verifica i dati riportati nella domanda di disoccupazione presentata all' Inps.

106. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per i disoccupati percettori di indennità di disoccupazione ordinaria?

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. rilasciata dal lavoratore con la quale attesta di essere percettore di indennità di disoccupazione ordinaria
- Copia della domanda di disoccupazione presentata all' Inps

107. Cosa s'intende per soggetto disoccupato percettore di indennità di disoccupazione ordinaria?

Appartengono a questa categoria i lavoratori, dipendenti escluso il settore agricolo, licenziati per motivi indipendenti dalla propria volontà entro il 31/12/12, che percepiscano l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista dalla legge e che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa.

108. Una persona che ha fatto richiesta di Mini aspi, ma ancora non gli è ancora stata accettata, viene considerata Disoccupato non percettore o Percettore di mini-aspi?

Per rientrare nella categoria Percettore di Mini aspi, il soggetto deve risultare percettore al momento dell'accesso a Dote Unica Lavoro, altrimenti può fare richiesta come Disoccupato.

109. Come si calcola la distanza dal mercato del lavoro per i disoccupati percettori di mini-assicurazione sociale per l'impiego (mini aspi)?

La distanza dal mercato del lavoro si calcola partendo dal giorno successivo a quello del licenziamento, data riportata nella domanda presentata a INPS in corso di validità al momento dell'accesso a Dote Unica Lavoro.

Con quali modalità si verifica il possesso dei requisiti per i disoccupati percettori di mini-assicurazione sociale per l'impiego (mini aspi)?

Per questa categoria di destinatari è prevista la verifica della documentazione cartacea. L'operatore verifica i dati riportati nella domanda di disoccupazione presentata all' Inps.

110. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per i disoccupati percettori di mini-assicurazione sociale per l'impiego (mini aspi)?

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. rilasciata dal lavoratore con la quale attesta di essere percettore di indennità di disoccupazione Mini Aspi

- Copia della domanda di disoccupazione presentata all' Inps

111. Cosa s'intende per soggetti disoccupati percettori di mini-assicurazione sociale per l'impiego (mini aspi)?

Appartengono a questa categoria i lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione dal il 01/01/2013 e che si trovino in stato di disoccupazione, siano immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa, possiedano almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

112. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per i disoccupati percettori di altre indennità?

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. rilasciata dal lavoratore con la quale attesta di essere percettore di specifica tipologia di indennità
- Copia della domanda di disoccupazione presentata all'ente competente.

113. Cosa s'intende per soggetto disoccupato percettore di altre indennità?

Si tratta di soggetti percettori di indennità non rientranti nelle categorie già specificate.

114. Come si calcola la distanza dal mercato del lavoro per gli occupati in cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo)?

La distanza dal mercato del lavoro si calcola partendo dal primo giorno di sospensione in CIGO.

115. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per gli occupati in cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo)?

Copia della domanda di concessione di CIGO o autocertificazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/00 attestante la sospensione e la decorrenza della CIGO.

116. Come si calcola la distanza dal mercato del lavoro per gli occupati in cassa integrazione guadagni in deroga (cigd)?

Nel caso di occupati sospesi in CIGD per cessazione, procedura concorsuale o con accordi che prevedono esuberi, la distanza dal mercato del lavoro viene calcolata in automatico dal sistema informativo indipendentemente dalla data inserita come primo giorno di sospensione del lavoratore. Negli altri casi, la distanza dal mercato del lavoro si calcola a partire dal primo giorno di sospensione del lavoratore.

117. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per gli occupati in cassa integrazione guadagni in deroga (cigd)?

Documentazione e comunicazione dell'azienda previste ai sensi dell'Accordo Quadro Regionale sugli ammortizzatori in deroga vigente e dell'accordo sindacale o dell'accordo ministeriale (se del caso) per la parte relativa alle Politiche attive.

118. Cosa s'intende per soggetto occupato in cassa integrazione guadagni in deroga (cigd)?

Appartengono a questa categoria i lavoratori sospesi in forza della normativa sugli ammortizzatori sociali "in deroga" e degli Accordi Quadro Regionali. Essi, seppure sospesi, sono ancora dipendenti dell'azienda che utilizza l'intervento di cassa integrazione in deroga.

119. Come si calcola la distanza dal mercato del lavoro per gli occupati in cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs)?

Nel caso di occupati sospesi in CIGS per cessazione, procedura concorsuale o con accordi che prevedono esuberi, la distanza dal mercato del lavoro viene calcolata in

automatico dal sistema informativo indipendentemente dalla data inserita come primo giorno di sospensione del lavoratore. Negli altri casi, la distanza dal mercato del lavoro si calcola a partire dal primo giorno di sospensione del lavoratore.

120. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per gli occupati in cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs)?

- Copia dell'esame congiunto in sede pubblica (presso Arifl o Ministero lavoro a seconda della tipologia e territorialità dell'azienda) per la concessione della CIGS
- Lettera del datore di lavoro che comunichi al lavoratore di essere sospeso in CIGS

121. Cosa s'intende per soggetto occupato in cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs)?

Appartengono a questa categoria i lavoratori sospesi dal lavoro a causa di situazioni aziendali strutturali e durevoli in base alla normativa vigente. Essi, seppure sospesi, sono ancora dipendenti dell'azienda che utilizza l'intervento di cassa integrazione salariale straordinaria.

122. I lavoratori in Contratto/Accordo di solidarietà hanno l'obbligo di attivare percorsi di PAL?

Accedono a Dote Unica Lavoro i lavoratori che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà). La riduzione di orario è quindi, a tutti gli effetti, una sospensione dal lavoro. Il lavoratore in questa condizione avrà l'obbligo oppure l'opportunità di attivare una Dote a seconda dei casi:

- a) Accordo di solidarietà (ambito della CIGD)- il lavoratore sospeso è obbligato ad attivare Dote Unica
- b) Contratto di solidarietà (ambito della CIGS)- il lavoratore sospeso ha l'opportunità di attivare Dote Unica.

La fascia di accesso è in entrambi i casi la fascia 4.

123. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per gli occupati in accordo o contratto di solidarietà?

Copia dell'Accordo o Contratto di solidarietà e lettera del datore di lavoro che comunichi al lavoratore di essere soggetto a Contratto di Solidarietà.

124. Cosa s'intende per soggetti occupati in accordo o contratto di solidarietà?

Appartengono a questa categoria i lavoratori di aziende che prevedono Accordi o Contratti di Solidarietà.

125. Come si risponde alla domanda “da quanto tempo è disoccupato” nel caso di beneficiario che ha effettuato una seconda domanda di disoccupazione ordinaria dopo un breve rapporto di lavoro (in questo caso Aspi)?

Nel caso di percettori di Assicurazione Sociale per l'impiego (Aspi) la data utile per il calcolo della distanza dal mercato del lavoro è il giorno successivo a quello del licenziamento dell'ultimo rapporto di lavoro, data riportata nella domanda presentata a INPS in corso di validità al momento dell'accesso a Dote Unica Lavoro.

126. Come si calcola la distanza dal mercato del lavoro per i disoccupati percettori di assicurazione sociale per l'impiego (aspi)?

La distanza dal mercato del lavoro si calcola partendo dal giorno successivo a quello del licenziamento, data riportata nella domanda presentata a INPS in corso di validità al momento dell'accesso a Dote Unica Lavoro.

127. Con quali modalità si verifica il possesso dei requisiti per i disoccupati percettori di assicurazione sociale per l'impiego (aspi)?

Per questa categoria di destinatari è prevista la verifica della documentazione cartacea. L'operatore verifica i dati riportati nella domanda di disoccupazione presentata all' Inps.

128. Quali sono i documenti attestanti il possesso dei requisiti da tenere agli atti per i disoccupati percettori di assicurazione sociale per l'impiego (aspi)?

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. rilasciata dal lavoratore con la quale attesta di essere percettore di indennità di disoccupazione Aspi
- Copia della domanda di disoccupazione presentata all' Inps

129. Cosa s' intende per soggetti disoccupati percettori di assicurazione sociale per l'impiego (aspi)?

Appartengono a questa categoria i lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione dal 01/01/2013 e che si trovino in stato di disoccupazione, siano immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa, possiedano 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno un anno (52 settimane) di contributi nei due anni precedenti il licenziamento.

130. Un apprendista posto in CIGD è obbligato ad attivare una dote regionale?

La cassa integrazione sospende la prestazione lavorativa ma non l'obbligo formativo da assolvere previsto dal contratto di apprendistato.

Pertanto in caso di sospensione di un apprendista, non essendo risolto il contratto di lavoro, permane l'obbligo contrattuale di dar seguito al piano formativo concordato.

L'apprendista sarà pertanto esonerato dall'obbligo di attivare una dote regionale relativa all'ammortizzatore sociale percepito.

Qualora sia impossibile dar seguito al piano formativo previsto dal contratto, anche l'apprendista sarà assoggettato agli stessi obblighi di attivazione di PAL degli altri lavoratori.

131. La durata della Dote deve essere coerente con la durata del periodo di sospensione ?

La durata della Dote è definita dalla fascia d'intensità d'aiuto a cui il destinatario accede indipendentemente dal periodo di CIG Deroga richiesto.

132. E' possibile programmare corsi o servizi nell'ambito della Dote Unica che vanno oltre la data di scadenza del periodo di CIGD autorizzato?

La durata della Dote Unica Lavoro non è correlata alla durata della CIGD, quindi il lavoratore può usufruire dei servizi programmati oltre la scadenza della stessa e comunque per la durata prevista dalla fascia di ingresso al momento della richiesta di Dote. Quindi la persona potrà continuare a fruire della dote, l'operatore dovrà però erogare i servizi in orari compatibili con gli impegni lavorativi.

133. Nel caso in cui una persona in cassa integrazione in deroga sia interessata a effettuare esperienza di lavoro presso gli uffici giudiziari lombardi, può ritenersi esonerata dall'attivazione della Dote Unica?

Nell'ambito dell'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia – secondo semestre 2013 - rientrano come target di Dote Unica Lavoro i seguenti destinatari che sono obbligati ad attivare un percorso di politiche attive:

- lavoratori in CIG in deroga con causali di cessazione attività, procedura concorsuale;
- lavoratori in CIG in deroga con causali che prevedono esuberi;
- lavoratori che si apprestano a fruire dell'ultimo periodo di CIG in deroga senza possibilità di rinnovo;
- lavoratori in mobilità in deroga

Le persone di cui sopra possono adempiere all'obbligo di attivazione di un percorso di politiche attive anche mediante la partecipazione all'Avviso relativo alla riqualificazione dei lavoratori colpiti dalla crisi attraverso esperienze di lavoro presso gli uffici giudiziari lombardi di cui al D.D.U.O n. 7596 del 07/08/2013.

134. Cosa succede nel caso ci sia discrepanza tra la causale di CIGD inserita nell'accordo sindacale e quella segnata sull'allegato 3?

Ai fini dell'attivazione di Politiche Attive del Lavoro va tenuta in considerazione il tipo di causale riportata nell'allegato 3.

Si precisa che i servizi che potranno essere attivati saranno individuati dal paniere dei servizi della Dote Unica Lavoro (vedi tabella dell'Avviso) in relazione alla fascia di accesso del lavoratore a seguito di profilazione sul sistema informativo Gefo.

135. Quale documentazione devono presentare i lavoratori in CIGD che hanno l'obbligo di attivare una Dote Unica Lavoro?

Come previsto dal Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro il lavoratore deve produrre la documentazione e comunicazione dell'azienda previste ai sensi dell'Accordo Quadro Regionale sugli ammortizzatori in deroga vigente e dell'accordo sindacale o dell'accordo ministeriale (se del caso) per la parte relativa alle Politiche attive.

Si precisa che ad esito delle decisioni assunte nella Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori Sociali in deroga del 18 giugno 2013 tra Regione Lombardia e Parti sociali, è stato concordato un nuovo allegato 3 all'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia – secondo semestre 2013 - che sostituisce il precedente. Si è convenuto, inoltre, l'adempimento a carico del datore di lavoro, alla consegna del nuovo allegato 3 al lavoratore sospeso.

L'operatore dovrà prendere in carico i lavoratori sospesi, anche sulla base dell'allegato 3 non "aggiornato".

Ai fini dell'individuazione della fascia di accesso a Dote Unica Lavoro è necessario prendere in considerazione la causale di richiesta di CIGD riportata nell'allegato 3.

136. Quali sono i lavoratori che hanno l'obbligo di attivare una Dote Unica Lavoro?

Il punto 3 dell'accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia – 2° semestre anno 2013, chiarisce quali siano i lavoratori in obbligo D'attivazione:

- lavoratori in CIG in deroga con causali di cessazione attività, procedura concorsuale;
- lavoratori in CIG in deroga con causali che prevedono esuberi;
- lavoratori che si apprestano a fruire dell'ultimo periodo di CIG in deroga senza possibilità di rinnovo;
- lavoratori in mobilità in deroga alla normativa vigente.

I lavoratori sospesi che hanno precedentemente fruito e concluso una dote Lavoro Riqualficazione e Ricollocazione sono obbligati ad attivare un percorso di politiche attive solo a fronte di nuova richiesta di CIGD da parte del datore di lavoro relativa all'ultimo trimestre 2013.

I lavoratori coinvolti in Contratti/Accordi di solidarietà hanno l'opportunità di attivare un percorso di politiche attive

I servizi che potranno essere attivati saranno individuati in relazione alla fascia D'accesso del lavoratore dal paniere dei servizi della Dote Unica Lavoro.

Per tutti gli altri occupati in CIG, non rientranti nelle sopracitate tipologie, l'azienda, con il supporto dell'operatore accreditato, potrà partecipare alla seconda fase dell'avviso formazione continua la cui pubblicazione è prevista per il mese di novembre 2013 fermo restando le condizioni e vincoli previsti dall'avviso stesso.

137. Se l'Operatore prende in carico una persona - maschio 42enne disoccupato da 11 mesi - profilato dal sistema in fascia 2 cosa accade quando arriva a 12 mesi di disoccupazione? Cambia Fascia? E in questo caso l'azienda che assume avrà o no l'incentivo?

La profilazione al momento della richiesta di Dote determina l'assegnazione della fascia d'ingresso e la durata della Dote Unica Lavoro. La maturazione dei mesi di disoccupazione non comporta un cambio di fascia né l'apertura di un nuovo PIP, quindi, la persona dovrà continuare il suo percorso fino alla chiusura della Dote. In generale il cambio di fascia è previsto nel caso in cui il destinatario attivi una Dote successiva con operatore diverso, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso previsti dall'Avviso.

Per il riconoscimento degli incentivi all'azienda è necessario che il lavoratore risulti in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso al momento dell'assunzione.

138. Se una persona cambia requisiti durante il percorso, configurandosi in una fascia differente, il percorso deve interrompersi o cambiare?

La persona dovrà continuare il suo percorso fino alla chiusura della Dote. In generale il cambio di fascia è previsto nel caso in cui il destinatario attivi una Dote successiva con operatore diverso, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso previsti dall'Avviso.

139. È possibile inserire un corso di formazione in Fascia 3 dopo aver inviato il PIP?

Sì, è possibile integrare il PIP originario inserendo ulteriori servizi nei limiti del budget per Fascia e per Area.

140. E' possibile modificare o integrare il PIP?

La Persona può concordare con l'Operatore che l'ha presa in carico eventuali modifiche al PIP, mediante la sostituzione di servizi non ancora rendicontati con servizi ripetibili e/o non pianificati precedentemente, nel rispetto dell'importo stabilito nel PIP originario e dei massimali per Fascia e per area.

La Persona, inoltre, può definire uno o più PIP integrativi con l'Operatore che l'ha presa in carico.

L'integrazione del PIP non consente la modifica né la sostituzione di servizi già programmati ma esclusivamente l'inserimento di servizi ripetibili e/o non pianificati nei PIP precedenti fermo restando il budget a disposizione per Fascia e per area.

Le modifiche/integrazioni, una volta confermate, generano un nuovo PIP che deve essere sottoscritto dalla Persona e dall'Operatore e conservato agli atti dell'Operatore.

Di seguito si presentano degli esempi di chiarimento.

Modifica

Le modifiche che intervengono successivamente alla comunicazione di accettazione vengono compiute direttamente dall'Operatore mediante il sistema informativo, previo consenso scritto da parte della persona interessata, a condizione che avvengano:

- nell'ambito dello **stesso operatore principale**;
- nel rispetto dell'importo stabilito nel PIP da modificare (*n.d.r quindi del PIP inviato originariamente*) e dei massimali previsti per ogni area di servizio. (*n.d.r massimali previsti dall'Avviso per area di servizio in relazione alla fascia d'accesso*)

Inoltre, **NON** è consentito sostituire:

- il **servizio a risultato** previsto nel PIP con **servizi a processo**
- servizi già **rendicontati**

È permessa la sostituzione di servizi erogati e non rendicontati, in questo caso tali servizi non saranno riconosciuti all'operatore.

È permessa la sostituzione di un corso di formazione solo nel rispetto dell'importo previsto per tale corso nel pip originario.

Integrazione

Le integrazioni possono essere effettuate successivamente alla comunicazione di accettazione e vengono compiute direttamente dall'Operatore mediante il sistema informativo qualora si ravvisi **la necessità di inserimento di ulteriori servizi nel PIP originario**. Eventuali PIP integrativi, possono essere realizzati in contemporanea. Tali PIP contengono un riepilogo dei servizi richiesti dal destinatario anche nell'ambito di PIP precedenti.

Condizioni, fermo restando **il budget a disposizione per fascia e per area**:

- il PIP originario **non deve prevedere l'utilizzo integrale delle risorse** a disposizione della dote per fascia e per area,

es. dote in fascia 3 valore massimo programmabile € 3.850

Area	Massimali dote	Pip originario	Max integrazione
Accoglienza ed orientamento	€ 665	€ 586	€ 79
Consolidamento competenze	€ 1350	€ 1.067	€ 283

Inserimento lavorativo	€1835	€1835	€ 0
------------------------	-------	-------	-----

- ŝ l'operatore deve ancora **avere disponibilit ** di risorse relative alla propria **soglia del budget**
- ŝal momento dell'integrazione siano ancora disponibili risorse regionali a valere sull'avviso
- **non** possono essere integrati servizi **gi  programmati nell'ambito del PIP originario** anche se ripetibili

es.

A) servizio bilancio delle competenze max erogabile 6 h. – nel Pip originario programmate 3 h. – impossibilit  di integrare le restanti 6 h. per raggiungere il massimale erogabile

B) servizio creazione rete di sostegno programmato nel pip originario e concluso, impossibilit  di integrare un ulteriore servizio di creazione rete di sostegno

- il PIP pu  essere integrato esclusivamente con servizi **ripetibili**

es. il destinatario in una precedente dote conclusa a valere sul dispositivo Dote Unica Lavoro ha fruito del servizio di coaching e nell'apertura della nuova dote non era previsto il servizio di coaching, l'operatore potr  integrare il pip originario della seconda dote con tale servizio.

141. Cosa   necessario allegare alla domanda di liquidazione in relazione ai servizi a risultato?

Per i servizi a risultato   necessario presentare, in allegato alla domanda di liquidazione, la "Dichiarazione relativa al raggiungimento del risultato" inerente il raggiungimento del risultato occupazionale (Allegati 8 e 9 al Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro se trattasi rispettivamente di inserimento lavorativo e di autoimprenditorialit ), con firma olografa del destinatario, corredata da documento di identit  in corso di validit  del destinatario stesso e firmata con CRS dall'Operatore.

La suddetta dichiarazione   scaricabile a sistema sia nella sezione "B) VOCI LIQUIDABILI DOCUMENTI" che in "DOSSIER DOTI".

La dichiarazione   dunque disponibile a sistema:

- fin dall'assegnazione della dote, precompilata rispetto alle informazioni disponibili (dati relativi all'operatore e al destinatario) e da completare rispetto ai dati relativi al risultato raggiunto;
- al momento della richiesta di liquidazione, generata dal sistema e automaticamente compilata in tutte le sue parti.

142. Quali informazioni devono essere inserite nella fattura, oltre all'oggetto ?e agli elementi essenziali?

Nel giustificativo di spesa, oltre agli elementi essenziali, devono essere presenti:

a) la dicitura POR FSE 2007-2013

b) la marca da bollo di € 2,00 annullata trasversalmente uscendo dai margini o, in alternativa, la dicitura inerente la sua esenzione o l'assolvimento virtuale.

143. Quali sono i contenuti della relazione delle attività svolte da allegare alla domanda di liquidazione?

La relazione deve contenere le attività svolte e i risultati raggiunti per ciascuna dote, a giustificazione della richiesta di liquidazione e deve essere firmata dall'Operatore. La relazione deve essere riferita unicamente ai servizi e ai destinatari indicati nella domanda di liquidazione e riportare per ciascun servizio una descrizione analitica del servizio reso e dei risultati ottenuti. Essa, quindi, può riguardare diversi destinatari ma deve chiaramente distinguere le attività svolte e i risultati raggiunti per ciascuno di essi.

Per i servizi di formazione, i contenuti della relazione devono essere coerenti con l'attestato di competenze.

Per i servizi riconosciuti a risultato, la relazione deve dare evidenza dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi definiti nel PIP, attraverso una descrizione qualitativa dettagliata dell'attività svolta, che metta in risalto lo stretto collegamento consequenziale tra tale attività ed il risultato raggiunto.

Si precisa che la suddetta relazione deve essere compilata a sistema nella maschera appositamente predisposta e disponibile nella sezione "B) VOCI LIQUIDABILI DOCUMENTI".

Successivamente il documento, generato con le informazioni inserite nelle varie voci liquidabili, deve essere scaricato nella sezione "E) DOCUMENTI DA SCARICARE", firmato digitalmente dall'Operatore e caricato nella sezione "F) DOCUMENTI DA CARICARE".

144. Quando deve essere effettuata la richiesta di liquidazione?

Per i servizi riconosciuti a processo, la domanda di liquidazione può essere inviata:

Servizi al Lavoro: Alla conclusione di ogni singolo servizio

Servizi di Formazione: I domanda di liquidazione: al raggiungimento di almeno il 25% del percorso.

Il domanda di liquidazione: a conclusione del percorso

Per i servizi riconosciuti sulla base del criterio del risultato, la domanda di liquidazione può essere inviata al raggiungimento del risultato.

In ogni caso la domanda di liquidazione finale deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla data prevista di conclusione dell'ultimo servizio attivato. **Dopo tale scadenza il sistema informativo blocca ogni possibilità di procedere alla domanda di liquidazione**, fatta eccezione che per il solo servizio di inserimento lavorativo **limitatamente** al caso delle proroghe/trasformazioni dei contratti che determinano il raggiungimento del risultato. In quest'ultimo caso il termine per la domanda di liquidazione coincide con il 30esimo giorno dalla rendicontazione della proroga/trasformazione che determina il raggiungimento del risultato.

145. Quando deve essere effettuata la rendicontazione?

La rendicontazione deve essere eseguita entro 10 giorni dalla data prevista di conclusione dell'ultimo servizio attivato come indicato nel PIP. Dopo tale scadenza il sistema informativo blocca ogni possibilità di procedere alla rendicontazione, fatta eccezione che per il solo servizio di inserimento lavorativo limitatamente alla registrazione delle proroghe/trasformazioni dei contratti che determinano il raggiungimento del risultato. La rendicontazione delle proroghe/trasformazioni può infatti essere effettuata fino a 180 giorni dalla data prevista di conclusione del servizio di inserimento lavorativo.

146. In relazione alla CIGD, se nell'accordo sindacale, nella parte relativa al percorso di politiche attive del lavoro, è indicato espressamente un operatore a cui rivolgersi, è vincolante per il lavoratore?

Nel caso in cui la dote sia cofinanziata è indispensabile rivolgersi all'Operatore indicato perché è necessario che a monte sia stato concordato un percorso tra il datore di lavoro e l'operatore indicato per definire un intervento che, proprio in virtù dell'essere finanziato attraverso fonti diverse, dovrà seguire regole differenti. In tutti gli altri casi l'indicazione dell'Operatore è vincolante se non diversamente concordato tra le parti che hanno sottoscritto l'accordo ed il lavoratore. Sarà sufficiente per l'operatore accreditato avere un documento attestante tale variazione.

147. Quali soggetti possono erogare i servizi previsti dalla Dote Unica Lavoro?

La persona in possesso dei requisiti per l'accesso alla dote può rivolgersi agli operatori accreditati al lavoro, pubblici o privati. L'elenco degli operatori accreditati è disponibile sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it.

L'operatore che prende in carico la persona può agire in partenariato con altri operatori, accreditati per l'erogazione di servizi di formazione e/o al lavoro, per fornire un'offerta completa e qualificata di servizi.

Gli operatori che intendono erogare i servizi nell'ambito dell'avviso sono tenuti ad inviare l'Atto di adesione Unico e l'eventuale Offerta Formativa attraverso il sistema informativo.

148. Gli enti autorizzati a livello nazionale possono operare in partenariato o essere delegati dagli Operatori accreditati?

Come previsto dal Manuale di gestione della Dote Unica al paragrafo 2.3.2, la delega di parte delle attività è consentita solo in relazione alla sola attività di docenza in caso di necessità di professionalità altamente specialistiche.

149. In caso di partenariato quale ente deve richiedere la liquidazione dei servizi?

Ogni operatore procede alla domanda di liquidazione dei servizi da lui effettivamente erogati. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto previsto dal punto 4.2 del Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro.

150. Qualora si preveda un intervento formativo professionalizzante, l'operatore può incaricare un soggetto terzo in possesso della necessaria competenza specifica (ad es. l'azienda che intende assumere la persona)?

Sì, come previsto dal Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro al paragrafo 2.3.2 in tema di delega.

151. Cosa accade se un operatore esaurisce la propria quota di budget senza riuscire a soddisfare tutte le richieste provenienti da persone obbligate ad attivare percorsi di politica attiva?

Una volta raggiunta la soglia massima del budget l'operatore in attesa di un'eventuale redistribuzione, potrà attivare il meccanismo di sostituzione come previsto alla lettera D) del punto 10 dell'avviso di cui al d.d.u.o. 9308/13. Qualora non fosse possibile, per assicurare all'utenza i servizi di cui all'articolo 13 della L.R. 22/2006, potrà indirizzare il destinatario, attraverso un'opportuna informazione, verso la scelta di un altro operatore.

152. L'apertura di una Dote in Fascia 4 da un operatore accreditato al lavoro in partenariato con un operatore accreditato alla formazione, a quale operatore scala il budget?

L'importo del PIP "scala" dal budget dell'operatore accreditato al lavoro.

153. Se un operatore raggiunge la sua soglia massima e non è ancora avvenuta la redistribuzione delle risorse, come fa ad attivare nuove doti?

L'operatore che raggiunge la sua soglia massima, in attesa che le risorse vengano redistribuite, può lavorare in base al meccanismo denominato di "sostituzione". L'operatore che ha concluso delle Doti con il raggiungimento del risultato può accedere ad un budget dedicato a questo meccanismo, per un valore pari alle Doti che ha rendicontato. L'operatore potrà monitorare l'andamento delle sostituzioni attraverso un "contatore di sostituzione" sul sistema informativo.

154. E' possibile che un operatore veda azzerato il suo budget?

Gli operatori che non hanno avviato alcun PIP alla data del 31 gennaio 2014 ed entro le successive date di verifica (punto 10 lett. B dell'avviso di cui al d.d.u.o. 9308/13), vedranno le loro quote azzerate e non parteciperanno al meccanismo di redistribuzione delle risorse.

155. Nel meccanismo di redistribuzione delle risorse tra gli operatori, quello che conta sono le Doti prese in carico o quelle che si sono concluse con un risultato occupazionale?

Nel meccanismo di redistribuzione si tiene conto solo della capacità degli operatori di raggiungere il risultato (la ricollocazione o l'autoimprenditorialità). Nello specifico, le risorse verranno redistribuite proporzionalmente tra tutti gli operatori che hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale. Una quota aggiuntiva sarà riservata a coloro che hanno registrato risultati occupazionali superiori alla media e a coloro che hanno collocato persone in fascia ad alta intensità di aiuto (Fascia 3). Per i metodi di calcolo si rimanda al documento metodologico (Allegato 2 alla DGR n. 748 del 4 ottobre 2013).

156. La soglia massima attribuita all'operatore all'avvio della Dote Unica Lavoro rimane sempre tale?

No. La soglia massima può variare qualora Regione Lombardia stanzi risorse aggiuntive oppure a seguito dei meccanismi di redistribuzione delle risorse finanziarie. In base a questo secondo meccanismo, le risorse non utilizzate dagli operatori al momento delle verifiche periodiche vengono redistribuite a coloro che si sono dimostrati più efficaci nel ricollocare. Verranno quindi definite nuove soglie massime in proporzione all'efficacia raggiunta in termini di ricollocazione, alcuni operatori potranno quindi vedersi assegnate nuove risorse rispetto a quelle della soglia iniziale, altri operatori potranno invece vedere una riduzione della soglia massima se non hanno raggiunto i risultati occupazionali.

157. Cosa succede nel caso in cui tutti gli operatori raggiungano il totale delle risorse finanziarie disponibili?

Tutti i contatori vengono bloccati, salvo ulteriori stanziamenti di risorse finanziarie da parte di Regione Lombardia.

158. Cosa fa scalare il budget dell'operatore?

Ogni dote avviata fa scalare l'importo dalla soglia massima. L'importo da scalare corrisponde a quello richiesto nei PIP di ogni Dote. Quando il valore della dote rendicontata/liquidata è inferiore al valore iniziale richiesto nel PIP, la differenza viene imputata alle risorse stanziata complessivamente e non al budget del singolo operatore.

159. Gli operatori dove possono vedere l'andamento della propria soglia?

Nel sistema informativo GEFO ciascun operatore può tenere monitorato l'andamento della propria soglia attraverso un contatore. Inoltre è possibile visionare l'andamento in termini percentuali dell'utilizzo delle risorse complessive nella Bachecca del profilo operatore del "Cruscotto Lavoro".

160. Cosa si intende per budget operatore?

Il "budget" per operatore è una soglia massima di spesa delle risorse pubbliche stanziare per la Dote Unica Lavoro, all'interno della quale l'operatore accreditato al lavoro può attivare Doti.

Tale soglia non costituisce per l'operatore un'assegnazione di risorse, ma solo un "budget" virtuale entro cui operare. Per approfondire gli obiettivi e la metodologia di calcolo di assegnazione delle soglie massime per ciascun operatore accreditato, si rimanda al documento "Modello di budget per operatore" (Allegato 2 alla DGR n. 748 del 4 ottobre 2013).

161. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo all'assunzione il lavoratore deve essere assunto necessariamente presso aziende ubicate in Regione Lombardia? Per esempio, se un'azienda avesse almeno una sede operativa in Lombardia ma volesse assumere la persona in un'altra sede operativa in una Regione diversa può beneficiare dell'incentivo all'assunzione?

Per quanto riguarda invece gli incentivi, possono beneficiare le imprese private che assumono i lavoratori presso sedi operative ubicate nel territorio della Regione Lombardia ad esito positivo del servizio di inserimento lavorativo all'interno della Dote Unica Lavoro.

Diversamente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di inserimento lavorativo sono validi anche i contratti di lavoro attivati presso aziende con sede operativa ubicata anche in territorio diverso da Regione Lombardia.

162. Qual è la durata minima del contratto per poter accedere agli incentivi all'assunzione?

La durata minima è di 12 mesi (ovvero 365 giorni da calendario) afferenti ad un unico contratto. Ai fini dell'accesso al contributo non saranno considerate ammissibili proroghe e/o trasformazioni di precedenti contratti a tempo determinato di durata inferiore.

163. Un'impresa che ha una CIGD in corso ma assume un lavoratore in una filiale per la quale non è stata chiesta la sospensione, può ottenere l'incentivo all'assunzione?

Ai sensi di quanto previsto dall'Avviso al paragrafo 12.2 non possono richiedere l'incentivo le imprese che abbiano in atto sospensioni dal lavoro o che abbiano proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni indipendentemente dalla sede coinvolta per la quale è stata richiesta la CIGD.

Si ricorda, inoltre, che in relazione alla richiesta di incentivi all'assunzione occorre rispettare quanto previsto dall'art. 40 e 41 del regolamento CE n. 800/2008.

164. Uno studio professionale associato o non (ditta individuale di libero professionista: architetti/notai etc.) può beneficiare degli incentivi economici previsti per le aziende dalla "dote unica lavoro"?

È necessario fare una distinzione tra prestazione di servizi e prestazione professionale. Ad esempio se uno studio professionale è registrato alla CCIAA come centro di calcolo è prestazione di servizi, se invece lo studio professionale risulta svolgere consulenza fiscale, amministrativa, tributaria, legale, ecc. è prestazione professionale e non sarà iscritto alla CCIAA. Sono considerate prestazioni professionali, tutte quelle attività che per essere esercitate dal professionista, necessitano dell'abilitazione e dell'iscrizione ad un Ordine professionale, anche qualora esercitate in associazione con altri liberi professionisti tramite studio associato.

Quindi se lo studio professionale svolge una prestazione di servizi ed è in grado di produrre il certificato di iscrizione alla CCIAA può accedere all'avviso, in caso contrario non può accedere.

165. Se un contratto cocopro in scadenza - iniziato prima dell'apertura della Dote Unica Lavoro - si trasforma in un contratto a tempo determinato o indeterminato, l'azienda riceverà l'incentivo?

In Dote Unica Lavoro non c'è un legame diretto tra un contratto cocopro e assunzione. In ogni caso è necessario che, al momento dell'assunzione, la persona abbia i requisiti richiesti per il riconoscimento dell'incentivo all'assunzione.

166. Se un tirocinio attualmente in corso - quindi iniziato prima dell'apertura della Dote Unica Lavoro - si trasforma in un contratto (determinato/indeterminato) l'azienda riceverà l'incentivo?

In Dote Unica Lavoro non c'è un legame diretto tra tirocinio e assunzione. Il tirocinio, ai fini del riconoscimento dei servizi, dovrà iniziare dopo l'apertura della dote.

167. Un'associazione culturale no profit può beneficiare dell'incentivo all'assunzione?

Si se l'associazione ha partita iva e può assumere con contratto privatistico.

168. Quando sarà attivata nel sistema informativo la funzione di richiesta dell'incentivo per l'assunzione?

In Gefo sarà possibile richiedere il bonus a partire dal 24 febbraio 2014 e fino al 30 giugno 2014. Alla data di apertura del sistema potranno essere presentate domande riferite ad assunzioni precedenti effettuate a seguito dei servizi erogati a valere sul presente avviso.

169. Perché l'Avviso fa riferimento a un valore "massimo" dell'incentivo assunzionale? Non è dunque un importo fisso?

Gli incentivi economici sono volti a coprire il "costo salariale lordo" del lavoratore durante il periodo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tale costo comprende: a) la retribuzione lorda annuale; b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; c) i contributi assistenziali per figli e familiari

Il valore dell'incentivo economico, articolato così come chiarito precedentemente, non può superare la soglia massima del 50% del "costo salariale lordo" sostenuto dall'azienda durante il periodo di 12 mesi successivi all'assunzione, estesa al 75% nel caso di lavoratori con disabilità. Nel caso di assunzione part-time l'intensità d'aiuto sarà ridotta proporzionalmente in ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento.

170. Affinché l'azienda riceva l'incentivo l'utente della dote deve essere assunto per almeno 12 mesi mentre per il riconoscimento del risultato all'Operatore la durata del contratto deve essere di 180 gg. I 180 gg sono compresi nei 12 mesi o sono considerati a parte (quindi 180 giorni + 12 mesi)?

Bastano 12 mesi per il riconoscimento dei servizi e per chiedere il bonus (i 180 giorni sono compresi). I 12 mesi devono essere contenuti in un **contratto unico**. La domanda di incentivo può essere presentata solo per doti in stato rendicontato o concluso con servizio di inserimento lavorativo raggiunto.

171. Se un lavoratore viene assunto in regime di staff leasing dall'Operatore che ha attivato la Dote viene riconosciuto l'incentivo per l'assunzione?

Come riportato al paragrafo 12.1 Tipologia di incentivo e destinatari dell'Avviso, l'incentivo viene riconosciuto solo se il rapporto di lavoro si instaura tra impresa e lavoratore e non è finalizzato alla somministrazione. Sono esclusi dagli interventi i lavoratori che prestano attività lavorativa presso l'impresa in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n.276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Le agenzie di somministrazione possono accedere all'incentivo solo se instaurano un rapporto di lavoro finalizzato all'inserimento di personale nel proprio organico.

172. Con riferimento agli incentivi all'assunzione, come si calcola il periodo di disoccupazione?

Con riferimento agli incentivi all'assunzione, il periodo di disoccupazione è rappresentato dai mesi di anzianità di iscrizione maturati come Disoccupato nell'elenco anagrafico dei Centri per l'impiego. Sono quindi portatori di incentivi le persone che:

- risultano iscritte nell'elenco anagrafico dei Centri per l'impiego come Disoccupati da più di 12 mesi;
- risultano iscritte nell'elenco anagrafico dei Centri per l'impiego come Disoccupati da più di 6 mesi. In quest'ultimo caso, oltre allo stato di disoccupazione la persona dovrà avere un'età superiore a 50 anni oppure superiore a 45 anni ed essere in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale.

Questo criterio per il calcolo della disoccupazione vale anche per i disoccupati percettori di ammortizzatori/sostegno al reddito. Diversamente, per l'accesso alla Dote Unica Lavoro e l'assegnazione della fascia di ingresso di un soggetto

Disoccupato, la distanza dal mercato del lavoro è calcolata utilizzando il criterio più vantaggioso per il lavoratore, secondo uno di questi dati:

- a. Tempo trascorso dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro (Certificato storico delle COB)
- b. Anzianità di disoccupazione ovvero periodo maturato nello stato di disoccupazione (Certificato stato occupazionale).

Il dato è riportato alla voce “mesi di anzianità”, sezione “Dati anzianità”.

173. Cosa s'intende per “giovani fino a 29 anni compiuti che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”?

Come riportato nella nota n. 13 a piè pagina dell'allegato 19 al Manuale di gestione della Dote Unica Lavoro, per “lavoratori che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” si intendono lavoratori che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Riferimenti

- Ministero del Lavoro - D.M. 20 marzo 2013 (G.U. 153 del 2 luglio 2013);
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013;
- Messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013; Circolare INPS n. 131 del 17/09/2013.

In altre parole, per “giovani fino a 29 anni compiuti, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito” si intendono **coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:**

- Inoccupati, quindi che non abbiano mai svolto attività lavorativa;
- Disoccupati regolarmente iscritti al CPI che negli ultimi 6 mesi:

non abbiano prestato attività lavorativa di tipo subordinato
abbiano prestato attività lavorativa di tipo subordinato di durata inferiore ai 6 mesi
abbiano prestato attività lavorativa di tipo autonomo senza superare il reddito annuale minimo personale (euro 4.800).

In entrambi i casi non è rilevante il dato sull'anzianità di iscrizione al Centro per l'impiego (mesi di anzianità). Diversamente, per l'accesso alla Dote Unica Lavoro e l'assegnazione della fascia di ingresso di “giovani inoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia, fino a 29 anni compiuti” ai fini del calcolo del periodo di inoccupazione, l'operatore terrà in considerazione la data di maggior favore tra la data di conseguimento dell'ultimo titolo di studio e la data di decorrenza del periodo di inoccupazione eventualmente certificata dai servizi competenti.

174. Il possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'incentivo all'assunzione per l'azienda deve essere posseduto al momento di attivazione del PIP o di firma del contratto?

Al momento della firma del contratto.

175. Il contratto di apprendistato è valido ai fini dell'incentivo all'assunzione dell'azienda?

A seguito della recente entrata in vigore della nuova disciplina in materia di apprendistato (D.Lgs n.167/2011), tale contratto è equiparato a un contratto a tempo indeterminato. Pertanto, l'azienda che assume il destinatario con Contratto di Apprendistato, ha diritto all'incentivo economico se ricorrono le specifiche condizioni previste dall'Avviso al paragrafo 12.

176. Quali sono i vincoli per la definizione di un percorso di Dote Unica Lavoro?

Effettuata la profilazione della Persona, il sistema informativo restituisce la relativa Fascia e, conseguentemente, la durata della Dote, il paniere di servizi cui può accedere e il relativo budget per area di servizio.

L'Operatore procede all'elaborazione del PIP ovvero alla definizione del percorso che il destinatario deve seguire nel rispetto dei suddetti vincoli selezionando, in accordo alla Persona, i servizi utili a perseguire gli obiettivi di inserimento occupazionale o di miglioramento delle competenze nonché ulteriori interventi a supporto delle sue esigenze.

177. In quale modo alternativo a quello elettronico con PIN della CRS possono firmare la DRU i beneficiari richiedenti la Dote Unica con domicilio in regione Lombardia ma senza CRS?

La CRS serve esclusivamente per le firme dell'operatore o dell'azienda in caso di richiesta di incentivi.

178. Quali sono i documenti necessari per l'attivazione di una Dote?

Definito ed inserito il PIP, il Sistema Informativo produce:

- la Dichiarazione Riassuntiva Unica
- la Domanda di partecipazione all'iniziativa con il PIP allegato.

L'Operatore scarica da Gefo la domanda di Dote, il PIP e la Dichiarazione Riassuntiva Unica.

Quest'ultima deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto con potere di firma e ricaricata a sistema.

L'Operatore deve stampare la domanda di partecipazione all'iniziativa e farla sottoscrivere al destinatario. Il PIP allegato deve essere sottoscritto sia dal destinatario sia dall'Operatore. Il PIP può essere sottoscritto con firma olografa dal Tutor purché lo stesso sia stato opportunamente delegato dal Legale rappresentante. A tal fine l'Operatore dovrà conservare agli atti ed eventualmente esibire in caso di controllo la delega del potere di firma da parte del rappresentante legale che identifichi il soggetto delegato con esplicito riferimento all'Avviso Dote Unica Lavoro.

Tali documenti devono essere conservati agli atti dall'Operatore e consegnati in copia al destinatario.

In seguito ad esito positivo delle verifiche di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti soggettivi previsti nel provvedimento attuativo/linea di finanziamento, l'Operatore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della Dote e l'identificativo del progetto.

L'Operatore consegna al destinatario copia della comunicazione di accettazione.

179. È prevista la proroga?

Nella Dote Unica Lavoro non è prevista la proroga.

180. Qual è la durata della Dote Unica Lavoro?

Per durata della Dote si intende il periodo intercorrente tra il giorno dell'invio della DRU e il giorno di conclusione dell'ultimo servizio attivato. La durata massima della Dote varia in relazione alla Fascia di aiuto cui accede il destinatario:

Fascia 1. Intensità di aiuto bassa: 3 mesi, 90 gg. da calendario

Fascia 2. Intensità di aiuto media: 6 mesi, 180 gg. da calendario

Fascia 3. Intensità di aiuto alta: 6 mesi, 180 gg. da calendario

Fascia 4. Altro aiuto: 6 mesi, 180 gg. da calendario

181. Qual è il valore della Dote Unica Lavoro?

Il valore della Dote è pari alla somma dei servizi previsti nel PIP. Il valore massimo della Dote è dato dalla somma dei massimali definiti per Fascia ed aree di servizio, indicate nella tabella riassuntiva qui consultabile.

Il budget a disposizione del Cittadino è uguale al valore della Dote per la fascia di aiuto in cui si trova il cittadino meno il valore della dote già programmato in precedenti Doti.

Area di servizi	Servizi	Max. Fascia 1. Intensità di aiuto bassa	Max. Fascia 2. Intensità di aiuto media	Max. Fascia 3. Intensità di aiuto alta	Max. Fascia 4. Altro aiuto
A) Servizi di base	Accoglienza e accesso ai servizi	-	-	-	-
	Colloquio specialistico				

Area di servizi	Servizi	Max. Fascia 1. Intensità di aiuto bassa	Max. Fascia 2. Intensità di aiuto media	Max. Fascia 3. Intensità di aiuto alta	Max. Fascia 4. Altro aiuto
	Definizione del percorso				
B) Accoglienza e orientamento	Bilancio di competenze / Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità				
	Creazione rete di sostegno	€ 210	€ 450	€ 665	-
	Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro				
	Accompagnamento continuo				
C) Consolidamento competenze	Coaching				
	Formazione				
	Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.350	€ 2.000
	Tutoring e accompagnamento al tirocinio / work experience				
	Certificazione delle competenze				
D) Inserimento lavorativo	Inserimento e avvio al lavoro	€ 740	€ 1.300	€ 1.835	-
E) Altri interventi	Autoimprenditorialità (alternativo all'inserimento lavorativo)	€ 2.510	€ 3.250	€ 3.860	-
TOTALE	per percorsi di Inserimento lavorativo (A+B+C+D)	€ 1.950	€ 2.950	€ 3.850	
	per percorsi di Autoimprenditorialità (A+B+C+E)	€ 3.720	€ 4.900	€ 5.875	€ 2.000